SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 225**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 68 relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione è abrogato e sostituito dai seguenti con lo spostamento della numerazione successiva.

Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 68. — Nella seconda Università di Roma «Tor Vergata» sono istituite le scuole di specializzazione di seguito riportate.

Art. 69. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare *sub conditione* all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 70. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;
b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno acccesso alla scuola;
d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 71. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 72. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 76. Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 73. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 74. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 75. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 76. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 77. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 78. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 79. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 80. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 81 — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 82. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 83 - (*Norma transitoria*). — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 68 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 268

88A3822

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 317 e 318 relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 317. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 318. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 319. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 320. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 321. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psichiatria clinica;
c) psicoterapeutica;
d) sociopsichiatria;
e) psico-biologica.

Art. 322. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:
psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:
psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatria:
psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Psico-biologica:
biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 323. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

genetica medica	ore	20
psicofarmacologia di base	»	30
informatica	»	50

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria	»	100
neurologia	»	50
psicodiagnostica	»	50

Psico-biologica (ore 100):

strutture e funzioni integrative del S.N.C.	»	40
biochimica del S.N.C.	»	20
psicofisiologia	»	20
psicoendocrinologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia clinica	»	40

Psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia	»	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto medico-paziente	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):

psichiatria	»	100
neuropsichiatria infantile	»	50

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	»	150

Sociopsichiatria (ore 100):

psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):

psichiatria	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	20

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	»	150

Sociopsichiatria (ore 80):

psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 324. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza ed ambulatori dell'istituto malattie nervose e mentali;
attività ambulatoriali di consulenza per l'ospedale di Careggi - Istituto di malattie nervose e mentali;
servizio diagnosi e cura - istituto malattie nervose e mentali - Careggi;
servizio diagnosi e cura USL 10/A e 10/E;
servizi territoriali ambulatoriali;
strutture riabilitative territoriali;
neurochimica;
psicofarmacologia;
psicodiagnostica clinica;
neurofisiopatologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Dopo l'art. 344 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in foniatria.

Scuola di specializzazione in foniatria

Art. 345. — È istituita la scuola di specializzazione in foniatria presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della foniatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in foniatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in foniatria.

Art. 346. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascuno anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 347. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, lettere, magistero, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 348. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 349. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area diagnostica;
d) area clinica;
e) area terapeutica;
f) area delle scienze correlate;
g) area di medicina legale e sociale.

Art. 350. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
informatica medica e strumentazione biomedica;
fisica acustica;
tecniche di analisi della voce.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio;
fonetica ed elementi di linguistica;
psicologia I;
psicologia II;

c) Area diagnostica:
semeiotica foniatrica I;
semeiotica foniatrica II;
fonetica sperimentale;
audiometria.

d) Area clinica:
patologia e clinica foniatrica I;
patologia e clinica foniatrica II;
patologia e clinica foniatrica III;
audiologia;
patologia e clinica ORL.

e) Area terapeutica:
terapia e riabilitazione fonetica I;
terapia e riabilitazione fonetica II;
terapia e riabilitazione fonetica III;
fonochirurgia.

f) Area delle scienze correlate:
neuropatologia in rapporto con la foniatria;
neuropsichiatria infantile.

g) Area medico-legale e sociale:
medicina legale e infortunistica in foniatria;
foniatria preventiva e sociale.

Art. 351. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):		
informatica medica e strumentazione biomedica	ore	50
fisica acustica	»	50
Scienze basiche biologiche (ore 200):		
anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio	»	50
fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio	»	50
fonetica ed elementi di linguistica	»	50
psicologia I	»	50
Diagnostica (ore 100):		
audiometria	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):		
tecniche di analisi della voce	ore	50
Scienze basiche biologiche (ore 50):		
psicologia II	»	50
Diagnostica (ore 100):		
semeiotica foniatrica I	»	50
fonetica sperimentale	»	50
Clinica (ore 100):		
patologia e clinica foniatrica I	»	100
Terapeutica (ore 100):		
terapia e riabilitazione fonetica I	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica (ore 50):		
semeiotica foniatrica II	ore	50
Clinica (ore 200):		
patologia e clinica foniatrica II	»	100
patologia e clinica ORL	»	50
audiologia	»	50

Terapeutica (ore 100)		
terapia e riabilitazione fonetica II.	ore	100
Scienze correlate (ore 50):		
neuropsichiatria infantile	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno:*

Clinica (ore 100):		
patologia e clinica foniatrica III	ore	100
Terapeutica (ore 150):		
terapia e riabilitazione fonetica III	»	100
fonochirurgia.	»	50
Scienze correlate (ore 50):		
neuropatologia in rapporto con la foniatria	»	50
Medico-legale e sociale (ore 100):		
medicina legale e infortunistica in foniatria	»	25
foniatria preventiva e sociale	»	75
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 352. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

servizio di foniatria, nella clinica otorinolaringoitrica, nel servizio di audiologia, nella clinica neurologica, nella clinica psichiatrica, nel centro di rieducazione ortofonica ed in eventuali altre strutture convenzionate.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 156

88A3819

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 187 e 188, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta denominazione in cardiologia sono sopressi.

Art. 2.

L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1981, n. 830, relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, che muta denominazione in malattie dell'apparato respiratorio, è soppresso.

Art. 3.

Dopo l'art. 139 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole suddette.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 140. — È istituita la scuola di specializzazione in Cardiologia presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 141. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.
In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 342. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e in particolare l'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Art. 143. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laurati in medicina e chirurgia.
Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 144. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuole e dei vasi;
b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
c) fisiopatologia cardiorespiratoria;
d) medicina interna generale;
e) semeiotica generale e cardiovascolare;
f) informatica medica e strumentazione biomedica;
g) metodologie diagnostiche non invasive;
h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;
i) patologia e clinica cardiovascolare;
l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 145. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:
anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica e biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:
fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia cardiorespiratoria:
fisiopatologia cardiorespiratoria.

d) Medicina interna generale:
fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:
semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:
informatica medica e strumentazione biomedica.

g) Metodologie diagnostiche non invasive:
indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanze magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:
indagini diagnostiche invasive I (Emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografia);
cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:
anatomia patologica;
patologia e clinica cardiovascolare.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare;
farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 146. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare	ore	20
biochimica e biofisica	»	30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare	»	50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria . . . ore 100

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica . . » 50

rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare . . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino . » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . ore 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare. . . » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . . » 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):

indagini diagnostiche non invasive I » 50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I . . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica. . . . . » 20

patologia e clinica cardiovascolare . » 30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):

farmacologia cardiovascolare. . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

semeiotica generale e cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare. . . ore 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive II ore 50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive II . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica. . . . . » 20

patologia e clinica cardiovascolare . » 80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasice III ore 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia. . . . . » 100

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare . » 100

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 147. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ /ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza; reparto di cura intensiva cardiologica; ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva, laboratori di diagnostica invasiva.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio

Art. 148. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in ambito di etiopatogenesi, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio, ivi compresa la tisiologia, oltre che in ambito di fisiopatologia respiratoria.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 151, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la scuola si articola negli indirizzi di malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, di fisiopatologia respiratoria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio, indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia, indirizzo fisiopatologia respiratoria.

Art. 149. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto della iscrizione all'anno di corso, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 150. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di medicina generale.

Art. 151. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 152. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia;
b) fisiologia e fisiopatologia generale;
c) fisiopatologia speciale;
d) diagnostica di laboratorio e strumentale;
e) clinica;
f) socio-sanitaria.

Art. 153. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia:
anatomia umana;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiologia e fisiopatologia generale:
patologia generale ed immunologia;
fisiologia dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
microbiologia e virologia.

c) Fisiopatologia speciale:
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardio-circolatoria.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale:
radiologia;
patologia clinica (immunologia);
diagnostica istopatologica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica;
endoscopia dell'apparato respiratorio.

e) Clinica:
malattie dell'apparato respiratorio;
terapia medica sistematica;
medicina fisica e riabilitativa;
terapia intensiva respiratoria e cardiocircolatoria;
chirurgia toracica;
fisiochinesiterapia respiratoria.

f) Socio-sanitaria:
statistica sanitaria;
igiene.

Art. 154. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia (ore 60):

anatomia umana	ore	30
anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiologia e fisiopatologia generale (ore 90):

fisiologia dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio	»	30
patologia generale ed immunologia	»	30
microbiologia e virologia	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 180):

patologia clinica	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	60

Socio-sanitaria (ore 40):

statistica sanitaria	»	20
igiene	»	20

Clinica (ore 30):

malattie dell'apparato respiratorio	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° *Anno:*

Morfologia (ore 30):

anatomia e istologia patologica	ore	30

Fisiopatologia speciale (ore 60):

fisiopatologia respiratoria.	»	30
fisiopatologia cardio-circolatoria	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

radiologia.	»	100
patologia clinica (immunologia)	»	40
diagnostica istopatologica	»	40
microbiologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	30

Clinica (ore 60):

malattie dell'apparato respiratorio.	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

3° *Anno* - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

metodologia clinica	ore	120
endoscopia dell'apparato respiratorio	»	80

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio.	»	200
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno* - indirizzo malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 200):

radiologia.	ore	30
metodologia clinica	»	100
endoscopia dell'apparato respiratorio	»	70

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio.	»	100
terapia medica sistematica .	»	30
medicina fisica e riabilitativa	»	30
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria	»	20
chirurgia toracica	»	20
Monte ore elettivo .	ore	400

3° *Anno* - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiologia speciale (ore 150):

fisiopatologia respiratoria. . .	ore	100
fisiopatologia cardio-circolatoria. .	»	50

Clinica (ore 100):

malattie dell'apparato respiratorio.	ore	100

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 150):

patologia clinica (immunologia)	»	30
metodologia clinica . .	»	120
Monte ore elettivo	ore	400

4° *Anno* - indirizzo fisiopatologia respiratoria:

Fisiopatologia speciale (ore 100):

fisiopatologia respiratoria. . .	ore	100

Clinica (ore 200):

malattie dell'apparato respiratorio.	»	60
terapia medica sistematica .	»	20
terapia intensiva respiratoria e cardio-circolatoria. . . .	»	40
fisiochinesiterapia respiratoria	»	60
chirurgia toracica . .	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

metodologia clinica .	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 155. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ /ambulatori/laboratori:

quelli a disposizione della scuola, sia che essi siano di pertinenza universitaria o delle UU.SS.LL. che abbiano, questi ultime, contratto convenzioni con le università ai fini del funzionamento della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 112

88A3821

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 387 a 391, relativi alla scuola di specializzazione in audiologia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 454 a 462, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, che muta denominazione in cardiochirurgia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 364 a 371, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, che muta denominazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 216, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole suddette:

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 217. — È istituita la scuola di specializzazione in audiologia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo dell'audiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in audiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia.

Art. 218. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di otto specializzandi.

Art. 219. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 220. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 221. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area diagnostica;
d) area della terapia;
e) area di patologia e clinica;
f) area delle discipline correlate;
g) area di medicina legale sociale e preventiva;

Art. 222. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:

fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica;
informatica I;
informatica II ed analisi di segnale;
tecniche di misurazione acustica;

b) Area delle scienze basiche biologiche:

anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio;
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
neurofisiologia;
psicologia.

c) Area diagnostica:

metodiche audiometriche e semiologia audiologica;

tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare;

semeiotica ORL.

d) Area della terapia:

terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare;

protesizzazione acustica.

e) Area di patologia e clinica:

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico;

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale;

patologia e clinica ORL (in rapporto all'audiologia);

elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dell'ipoacusico;

fisiopatologia della comunicazione verbale.

f) Area di discipline correlate:

radiologia e neuroradiologia (in rapporto con l'audiologia);

neurologia (in rapporto con l'audiologia);

medicina interna (in rapporto con l'audiologia);

pediatria (in rapporto con l'audiologia);

neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale sociale e preventiva;

medicina legale ed etica professionale;

patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie;

audiologia preventiva e sociale.

Art. 223. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica . . . . ore 75

informatica . . . . » 25

Scienze basiche biologiche (ore 100):

anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio. . . . . » 25

fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare. . . . . » 25

neurofisiologia . . . . » 25

psicologia. . . . . » 25

Diagnostica (ore 200):

semeiotica ORL . . . . » 50

metodiche audiometriche e semeiologia audiologica. . . . . » 150

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

informatica ed analisi di segnale . . ore 50

tecniche di misurazione acustica. . . » 50

Scienze basiche biologiche (ore 25):

psicologia. . . . . » 25

Diagnostica (ore 200):

metodiche audiometriche e semeiologia audiologica . . . . » 150

tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare. . . . . » 50

Patologia e clinica (ore 75):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico . . . . » 50

patologia e clinica ORL in rapporto all'audiologia. . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Patologia e clinica (ore 100):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale . . . . ore 50

elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dello ipoacusico . . . . » 50

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare . . . . » 100

protesizzazione acustica. . . . . » 100

Discipline correlate (ore 100):

medicina interna. . . . . » 25

radiologia e neuroradiologia . . . . . » 25

neurologia in rapporto all'audiologia » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare . . . . ore 100

protesizzazione acustica. . . . . » 100

Patologia clinica (ore 25):

fisiopatologia della comunicazione verbale . . . . » 25

Discipline correlate (ore 50):

pediatria . . . . » 25

neuropsichiatria infantile . . . . » 25

Medicina legale sociale e preventiva (ore 125):

medicina legale ed etica professionale » 50

patologia audiologica, vestibolare e tecnopatia . . . . » 25

audiologia preventiva e sociale » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 224. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di otorinolaringoiatria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in cardiochirurgia

Art. 225. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia cardiovascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiochirurgia. La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.

Art. 226. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 227. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 228. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 229. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia respiratoria;

d) chirurgia generale;

e) diagnostica clinica e strumentale;

f) patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica;

g) patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare;

i) circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria;

l) informatica medica e bioingegneria.

Art. 230. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica;

biochimica;

biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia respiratoria:

fisiopatologia respiratoria.

d) Chirurgia generale:

patologia chirurgica generale I;

patologia chirurgica generale II;

clinica chirurgica generale.

e) Diagnostica clinica e strumentale:

semeiotica clinica delle cardiopatie;

radiologia generale;

indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I (elettrocardiografia, elettrocardiografia dinamica, vettorcardiografia, fonocardiografia, poligrafia, ecocardiografia);

indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II (cardioangioradiologia, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche);

indagini diagnostiche cardiovascolari invasive (emodinamica, elettrofisiologia);

semeiotica strumentale delle angiopatie.

f) Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica:

anatomia e istologia patologica I;

anatomia e istologia patologica II;

patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche;

patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I;

patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II;

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;

cardiochirurgia pediatrica I;

cardiochirurgia pediatrica II;

chirurgia toracica generale.

g) Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare:

cardiologia medica I;

cardiologia medica II;

cardiologia pediatrica;

farmacologia e terapia cardiovascolare.

h) Anestesia, rianimazione, terapia intensiva cardiovascolare:

anestesia e rianimazione;

terapia intensiva cardiovascolare I;

terapia intensiva cardiovascolare II.

i) Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;

assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria.

l) Informatica medica e bioingegneria:

elementi di informatica medica;

elementi di bioingegneria.

Art. 231. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 100):		
embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica	ore	50
biochimica	»	25
biofisica	»	25
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):		
fisiologia dell'apparato cardiovascolare	»	50
Fisiopatologia respiratoria (ore 25):		
fisiopatologia respiratoria	»	25
Chirurgia generale (ore 125):		
patologia chirurgica generale I	»	25
Diagnostica clinica e strumentale (ore 50):		
radiologia generale	»	50
Informatica medica e bioingegneria (ore 50):		
elementi di informatica medica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Chirurgia generale (ore 150):		
patologia chirurgica generale II	ore	150
Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 125):		
anatomia e istologia patologica I	»	50
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche	»	50
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I	»	25
Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 50):		
cardiologia medica I	»	50
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):		
anestesia e rianimazione	ore	75
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 150):		
clinica chirurgica generale	ore	150
Diagnostica clinica e strumentale (ore 75):		
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I	»	50
semeiotica strumentale delle angiopatie	»	25
Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 100):		
anatomia e istologia patologica II	»	25
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II	»	25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I	»	25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche	»	25
Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 35):		
cardiologia medica II	»	35
Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 40):		
principi e tecniche della circolazione extracorporea	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale (ore 100):		
semeiotica clinica delle cardiopatie	ore	20
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II	»	40
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive	»	40
Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 150):		
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II	»	100
cardiochirurgia pediatrica	»	50
Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 100):		
cardiologia pediatrica	»	50
farmacologia e terapia cardiovascolare	»	50
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 50):		
terapia intensiva cardiovascolare I	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° *Anno:*

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 250):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III	ore	100
cardiochirurgia pediatrica II	»	75
chirurgia toracica generale	»	75

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

terapia intensiva cardiovascolare II	»	75

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 50):

assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria	»	50

Informatica medica e bioingegneria (ore 25):

elementi di bioingegneria	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 232. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva cardiovascolare, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva e invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 233. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati in corso di pubbliche calamità. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 234. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tredici per ciascun anno di corso, per un totale di sessantacinque specializzandi.

Art. 235. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 236. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 237. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;
b) chirurgia d'urgenza;
c) pronto soccorso;
d) diagnostica;
e) anestesia e rianimazione;
f) medicina sociale.

Art. 238. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Chirurgia e propedeutica chirurgica:
chirurgia generale;
tecniche operatorie;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale.

b) Chirurgia d'urgenza:
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia di guerra;
chirurgia ginecologica;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia del politraumatizzato;
chirurgia toracica;
chirurgia urologica;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia;
microchirurgia;
neurochirurgia;
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico;
traumatologia dell'apparato locomotore.

c) Pronto soccorso:
organizzazione chirurgica delle grandi calamità;
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio;
chirurgia di piccolo pronto soccorso.

d) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini);
endoscopia diagnostica ed operativa;
angioradiologia.

e) Anestesia e rianimazione:
anestesiologia;
rianimazione e terapia intensiva.

f) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina delle comunità;
lingua straniera (inglese scientifico).

Art. 239. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):
chirurgia generale . . . . . . ore 70
fisiopatologia chirurgica . . . . » 50
chirurgia sperimentale. . . . . . » 40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70

Pronto soccorso (ore 60):
chirurgia di piccolo pronto soccorso » 60

Diagnostica (ore 50):
patologia clinica . . . . » 50

Anestesia e rianimazione (ore 40):
anestesiologia. . . . . » 40

Medicina sociale (ore 20):
lingua straniera (inglese scientifico) . » 20

Monte ore elettivo . . ore 400

2° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):
chirurgia generale . . . . ore 60
fisiopatologia chirurgica . . . . » 40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70

Pronto soccorso (ore 50):
chirurgia di piccolo pronto soccorso » 50

Diagnostica (ore 100):
anatomia ed istologia patologica » 50
endoscopia diagnostica ed operativa » 50

Anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva . . » 60

Medicina sociale (ore 20):
medicina delle comunità . . . . » 20

Monte ore elettivo . . ore 400

3° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale . . . . ore 60

Chirurgia d'urgenza (ore 170):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70
microchirurgia . . . . . » 30
chirurgia vascolare . . . . » 40
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico . . . . . » 30

Pronto soccorso (ore 30):
organizzazione delle grandi calamità » 30

Diagnostica (ore 80):
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagini) . . . » 50
endoscopia diagnostica ed operativa » 30

Anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva . . » 60

Monte ore elettivo . . ore 400

4° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale . . . . ore 60

Chirurgia d'urgenza (ore 260):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 60
chirurgia ginecologica . . . . » 40
chirurgia urologica . . . . » 40
neurochirurgia . . . . » 40
traumatologia dell'apparato locomotore . . . . » 40
chirurgia pediatrica . . . . » 40

Pronto soccorso (ore 40):
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio . . . . » 40

Diagnostica (ore 40):
angioradiologia. . . . . » 40

Monte ore elettivo ore 400

5° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):
tecniche operatorie . . . . ore 50

Chirurgia d'urgenza (ore 310):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso. . . . . » 70
chirurgia plastica e riparatrice . . » 50
cardiochirurgia. . . . . » 40
chirurgia toracica . . . . » 60
chirurgia del politraumatizzato . . . » 30

chirurgia maxillo-facciale	ore	30
chirurgia di guerra	»	30
Medicina sociale (ore 40):		
medicina legale e delle assicurazioni	»	40
Monte ore elettivo ...	ore	400

Art. 240. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: chirurgia d'urgenza con particolare riguardo alle urgenze toraco-addominali; chirurgia generale; patologia clinica per l'urgenza; terapia intensiva; endoscopia; diagnostica radiologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 171

88A3820

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1988, n. 410.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 20 settembre 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 24 settembre 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 83.637 a L. 84.744 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.363,70 a L. 8.474,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da L. 35.389 a L. 36.262 e da L. 23.845 a L. 24.718 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da L. 11.345 a L. 11.607, da L. 13.415 a L. 13.728 e da L. 40.313 a L. 41.306 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 12

88G0473

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 3 settembre 1988.

Contingenti di importazione di merci dalla Repubblica democratica tedesca.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1987 con cui sono stati fissati i contingenti d'importazione di merci dai Paesi dell'Est;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1988, con il quale, in attuazione della decisione CEE del 21 dicembre 1987, sono state aumentate le quote relative ad alcuni prodotti tessili;

Considerato che la commissione delle C.E. con decisione C (88) 1257 del 28 giugno 1988 ha aumentato le quote relative a taluni prodotti originari della R.D.T.;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1988, si aprono i seguenti contingenti supplementari all'importazione dalla R.D.T.:

carta Kraft per sacchi di grande capacità e/o carta di pasta semichimica da ondulare detta «Fluting» (cod. nc. 4804 21 e 29; 4805 10 00)	t.	500
giacche per donna, di lana o di peli fini (cod. nc. 6204 31 00 - cat. ex 15)	n.	5.000
fibre acriliche o modacriliche (cod. nc. 5503 30 00 - cat. ex 124)	t.	150

Art. 2.

L'aumento del contingente d'importazione della carta Kraft e di quella detta Fluting, già sottoposto a ripartizione ministeriale, sarà posto in distribuzione secondo le modalità previste dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 1987.

Art. 3.

Per i contingenti supplementari relativi ai prodotti tessili di cui all'art. 1 del presente decreto, è conferita alla dogana di Pontebba la facoltà di consentire direttamente l'importazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1988

Il Ministro: RUGGIERO

88A3840

DECRETO 15 settembre 1988, n. 411.

Termini di utilizzo delle valute accreditate nei conti valutari.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1987, concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 1° febbraio 1988, n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1988, recante disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

Ritenuto di dover stabilire il termine di utilizzo delle valute accreditate nei conti valutari;

Decreta:

Art. 1.

La valuta accreditata nei conti valutari e derivante dalla fattispecie di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 21 del 1° febbraio 1988 s'intende di diretta acquisizione.

La valuta accreditata nei conti valutari e derivante, invece, delle lettere *e)* ed *f)* del citato art. 7 è definita valuta di giro.

Art. 2.

Le singole partite di valuta di diretta acquisizione devono essere utilizzate entro il centoventesimo giorno successivo a quello di accreditamento.

Art. 3.

È parimenti stabilito in centoventi giorni il termine entro il quale devono essere utilizzate le singole perdite di valuta di giro.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° ottobre 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 15 settembre 1988

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0477

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 settembre 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 15 marzo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526, 24 dicembre 1987, n. 525 e 26 febbraio 1988, n. 45;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61, del 14 marzo 1988, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 15 marzo 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 15 marzo 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole; per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna, numerate dal basso verso l'alto, da quella n. 1 di scadenza 15 settembre 1988, a quella n. 4 di scadenza 15 marzo 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12629», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50% - di scadenza 15 marzo 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526; 24 dicembre 1987, n. 525 e 26 febbraio 1988, n. 45 e D.M. 9-3-1988 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, - n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 15 marzo 1988 - Roma, 15 marzo 1988 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 790200 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto in particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 15 marzo 1990.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di

scadenza 15 marzo 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526; 24 dicembre 1987, n. 525 - e 26 febbraio 1988, n. 45 e D.M. 9-3-1988 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12629», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50% - 15 marzo 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1988
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 275

88A3839

DECRETO 21 settembre 1988.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni relativi all'emissione del 15 settembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988 con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1988 che ha disposto per il 15 settembre 1988 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base;

Considerato che ai sensi del citato decreto 25 giugno 1988 occorre indicare con apposito decreto il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste rimaste aggiudicatarie nell'asta del 9 settembre 1988.

Decreta:

Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 15 settembre 1988 è pari a lire 97,34 per cento lire di valore nominale.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1988
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 346

88A3850

DECRETO 21 settembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988 con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 settembre 1988 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 dicembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.250 miliardi.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Con successivo decreto sarà indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie. la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sarà inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di 5 centesimi.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1988
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 343

88A3851

DECRETO 21 settembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 30 settembre 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 30 marzo 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 94,77 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1988
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 344

88A3852

DECRETO 21 settembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 30 settembre 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 settembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 89,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1988
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 345

88A3853

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 settembre 1988.

Determinazione degli standards del personale ospedaliero.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria;

Visti in particolare l'art. 1 della stessa legge che demanda al Ministro della sanità la determinazione degli standards di personale ospedaliero per posto letto e tipologia di ospedali, previo parere del Consiglio sanitario nazionale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché l'art. 2 sulla rideterminazione dei posti letto e delle piante organiche;

Visto l'art. 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante disposizioni in materia di organizzazione degli ospedali e, in particolare, il comma 1 che fissa i parametri tendenziali per la utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in ambito regionale;

Considerato che ai sensi del combinato disposto delle disposizioni innanzi richiamate la ristrutturazione dei presidi ospedalieri assume per un verso carattere di priorità rispetto alla determinazione degli standards di personale ospedaliero, e, per altro verso, si appalesa come momento di particolare rilevanza ai fini del conseguimento di condizioni di salute uniformi su tutto il territorio nazionale;

Considerato che la standardizzazione di cui trattasi presuppone altresì la esplicitazione delle finalità da perseguire nel riordinamento degli ospedali sulla linea del processo di adeguamento delle norme di organizzazione risultanti dalle disposizioni normative nel tempo emanate con la legge 12 febbraio 1968, n. 132 e con decreti del Presidente della Repubblica n. 128 e n. 129 del 27 marzo 1969, sulle quali hanno inciso innovativamente le leggi 23 dicembre 1978, n. 833 e 3 ottobre 1985, n. 595, in materia di programmazione sanitaria, fissando più attuali riferimenti per il dimensionamento, la caratterizzazione tipologica e la strutturazione interna dei presidi ospedalieri, propedeutici agli adempimenti delle regioni fissati dall'art. 1 della legge n. 109 del 1988;

Visti gli articoli 4 e 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto che ai fini del dimensionamento degli organici di personale debba farsi riferimento, quale parametro di valutazione più adeguato, a moduli organizzativi tipo per gruppi di posti letto e per distinte attività specialistiche, in ragione delle diversificate esigenze assistenziali e tecnologiche proprie delle varie tipologie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sull'ordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Valutate le indicazioni emergenti dai flussi informativi delle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, attuativo dell'art. 27, comma 6, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Considerato che la Corte costituzionale con sentenza 8-10 giugno 1988, n. 610, ha ritenuto compatibili con il sistema delle autonomie regionali e provinciali le disposizioni temporanee di salvaguardia dell'assetto definitivo del Servizio sanitario nazionale quale risulterà dalla pianificazione prevista dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, nella cui linea si pone il presente decreto;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Norme per la rideterminazione dei posti letto

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute all'art. 2 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 109, le unità sanitarie locali formulano proposte alle regioni o province autonome entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei criteri di seguito specificati. Nel formulare le proposte, le unità sanitarie locali debbono tenere conto anche dei parametri tendenziali della legge 23 ottobre 1985, n. 595, richiamati dalla legge 8 aprile 1988, n. 109. Le proposte delle unità sanitarie locali debbono riguardare preliminarmente la riorganizzazione dei presidi ospedalieri, con la definizione dei posti letto necessari per assicurare, al tasso di spedalizzazione prescritto e per degenze medie nella norma, l'utilizzazione media non inferiore al 70-75%, e, in via conseguente, la rideterminazione degli organici rapportati alla nuova organizzazione.

2. Le regioni e le province autonome decidono, anche in assenza di proposte da parte delle unità sanitarie locali, entro il termine perentorio dei successivi novanta giorni. Il relativo provvedimento deve preliminarmente definire la riorganizzazione dei presidi ospedalieri e in successione conseguente la dotazione organica del personale, in complesso regionale e per singolo presidio ospedaliero. In mancanza di definizione da parte delle USL o delle regioni e province autonome entro i termini sopraindicati, o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto, si procede agli adempimenti per l'esecuzione degli atti sostitutivi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 109 del 1988.

3. Nella rideterminazione del numero dei posti letto di dotazione regionale, resta fermo il parametro di 6,5 posti letto per mille abitanti, di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione, previsto dall'art. 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595; sono esclusi dal computo i posti letto che residuano negli ex ospedali psichiatrici in quanto posti letto ad esaurimento ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Ai fini della riorganizzazione dei presidi ospedalieri, le regioni e province autonome debbono programmare la disattivazione, entro il termine massimo di due anni, dei presidi con meno di centoventi posti letto, tenuto conto che al di sotto di tale limite l'attività ospedaliera, con riferimento agli standards stabiliti dal presente decreto, risulta economicamente improduttiva e funzionalmente carente. Qualora le strutture edilizie lo consentano, i presidi disattivati possono eventualmente essere riconvertiti in strutture di riabilitazione o in residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, o, ove vi sia mancanza, in poliambulatori o in presidi sanitari interdistrettuali operanti a ciclo diurno.

5. Nelle regioni e province autonome con una dotazione complessiva di posti letto per acuti inferiore allo standard del 5,5 per mille, il termine entro cui deve essere attuata la disattivazione e la riconversione dei presidi ospedalieri con meno di centoventi posti letto è fissato in cinque anni, in corrispondenza con la ristrutturazione e la espansione delle specialità ospedaliere mancanti, da realizzare con i finanziamenti del piano straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. Solo in zone particolarmente disagiate, obiettivamente verificabili sulla base di indicatori di accessibilità, le regioni e le province autonome possono derogare al principio di cui al precedente comma 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 109 del 1988. Il provvedimento di deroga deve essere sottoposto al Ministro della sanità che decide, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni, scaduto il quale il provvedimento si intende accolto. Le regioni e le province autonome si adeguano alla eventuale difforme indicazione del Ministro della sanità entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa notificazione. In caso di omissione, si procede agli adempimenti per l'esecuzione degli atti sostitutivi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 109 del 1988.

7. Nel provvedimento di riorganizzazione dei presidi ospedalieri che precede la rideterminazione delle piante organiche del personale, le regioni e le province autonome debbono, altresì, indicare:

a) le strutture che, in rapporto al grado di utilizzazione, attuale o prevedibile per effetto del provvedimento stesso, debbono essere parzialmente disattivate per ricondurne il livello di produttività entro i valori parametrici prescritti, o che debbono essere totalmente disattivate, concentrandone l'attività presso altro presidio ospedaliero, in quanto presentano valori di utilizzazione tanto bassi da pregiudicare non solo la conduzione economica delle strutture stesse, ma anche la stessa funzionalità sanitaria per i cittadini che debbono servirsene. Valgono anche in questo caso le eccezioni e le procedure previste dal precedente comma 6;

b) il potenziamento della dotazione di posti letto delle strutture sovrautilizzate o con attese superiori a quindici giorni;

c) l'attivazione di strutture mancanti relative a specialità non presenti nell'ambito regionale, o presenti in misura inadeguata, nel quadro del fabbisogno soddisfatto con la mobilità ospedaliera extraregionale o internazionale, ed entro i limiti dei parametri tendenziali di cui alla legge 23 ottobre 1985, n. 595. Tale attivazione va realizzata per trasformazione di strutture in disattivazione ai sensi della precedente lettera *a)* o per nuova realizzazione nell'ambito del piano straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

d) la destinazione di appositi spazi all'esercizio della libera professione intramuraria dei medici ospedalieri, in ottemperanza agli impegni contenuti nel vigente contratto di lavoro;

e) la destinazione di appositi spazi alle attività assistenziali a ciclo diurno, favorendone l'aggregazione alle unità operative di degenza e considerando i posti letto di ospedale diurno come posti letto equivalenti a quelli di degenza ai fini del rispetto dei parametri di dotazione previsti dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595. Nelle regioni e province autonome con uno standard di dotazione di posti letto complessivamente superiore al 6,5 per mille di posti letto è consentito, per un periodo massimo di due anni, di calcolare i posti letto di ospedale diurno come aggiuntivi rispetto a quelli delle unità operative di degenza, fermi restando la base di calcolo della dotazione di personale limitata ai soli posti di degenza e l'obbligo del rispetto del tasso di utilizzazione di questi ultimi nella misura media annua del 70-75%.

Art. 2.

Indirizzi organizzativi

1. Nell'affrontare la riorganizzazione ospedaliera le unità sanitarie locali, le regioni e le province autonome debbono ispirarsi ai seguenti indirizzi:

a) la riorganizzazione ospedaliera, pur dovendo essere decisa prioritariamente ai sensi della legge n. 109 del 1988, va considerata come momento inscindibile del generale ed unitario disegno di riforma dei servizi sanitari, che coinvolge i servizi di prevenzione collettiva, quelli di assistenza primaria, quelli specialistici e di ospedale diurno extraospedalieri e quelli paraospedalieri delle residenze sanitarie assistenziali. Pertanto le soluzioni da assumere per gli ospedali debbono essere coerenti con il quadro generale di riferimento e debbono favorire le connessioni funzionali con i servizi extraospedalieri e con i servizi sociali operanti nel territorio, specie per quanto attiene i progetti obiettivo indicati dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595 e particolarmente l'assistenza agli anziani non autosufficienti, ai disabili, ai malati di mente, ai tossicodipendenti e l'assistenza materno-infantile;

b) analogamente, la pianta organica delle strutture ospedaliere va concepita e strutturata come parte costituente dell'unitaria pianta organica dell'unità sanitaria locale;

c) la riorganizzazione dei presidi ospedalieri deve essere colta come l'occasione per far compiere un deciso passo in avanti al processo delle aggregazioni funzionali di tipo dipartimentale, deve servire ad incrementare l'integrazione multidisciplinare nelle attività assistenziali e consentire l'utilizzazione in comune di attrezzature di tecnologia avanzata e del personale tecnico ad esse preposto. Inoltre, l'organizzazione per aree omogenee, così come prevista dall'art. 10, comma 2, lettera *a*), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, e la sperimentazione dei dipartimenti possono agevolare un uso più flessibile delle disponibilità di ricovero e del personale di assistenza sanitaria ed accrescere l'attitudine del personale al lavoro di gruppo;

d) la riorganizzazione dei servizi dei presidi ospedalieri, accompagnata dalla rideterminazione del personale da impiegare in essi, deve consentire il potenziamento delle attività diagnostiche e di accertamento strumentale almeno su due turni giornalieri, l'utilizzo delle grandi attrezzature diagnostiche e terapeutiche per un minimo di dodici ore giornaliere, l'attivazione delle camere operatorie per non meno di cinque giorni la settimana e, ove occorra, la turnazione antimeridiana e pomeridiana, con conseguente e documentabile riduzione ad un massimo di quindici giorni dei periodi di attesa nonché la contrazione delle durate medie di degenza. La durata media dei periodi di attesa per ciascuna divisione ospedaliera va rilevata mediante l'attivazione di appositi flussi informativi;

e) per le connessioni indicate nelle lettere precedenti e configurandosi il presente decreto come una anticipazione del piano sanitario nazionale, l'occasione della riorganizzazione dei presidi ospedalieri va colta come incentivo ad accelerare i processi di programmazione sanitaria regionale e locale. In ogni caso va assunto come criterio di guida fondamentale per la gestione del servizio sanitario a tutti i livelli territoriali quello della flessibilità organizzativa orientata al soddisfacimento delle esigenze della domanda reale. L'applicazione del principio comporta che tutti i provvedimenti afferenti l'organizzazione di servizi o l'assegnazione di risorse per attività particolari debbono farsi carico di documentare, in quantità e qualità, il bisogno assistenziale cui i servizi e le attività di merito intendono dare risposta e di valutare preventivamente il rapporto tra i costi e i benefici che ne possono derivare, utilizzando le stesse indicazioni a posteriori per la verifica di gestione dei risultati conseguiti.

2. La riorganizzazione dei presidi ospedalieri va, altresì, utilizzata come occasione per promuovere alcune innovazioni che, senza costi aggiuntivi, permettono di accrescere la qualità dell'assistenza sanitaria e di conferire maggiore professionalità agli atti tecnici assistenziali. Le innovazioni da promuovere riguardano:

a) la generale attivazione in tutti i presidi dei gruppi di lavoro di verifica e revisione della qualità assistenziale, previsti dall'art. 119 del contratto unico di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

b) l'istituzione del comitato ospedaliero per le infezioni nosocomiali;

c) l'istituzione della commissione farmaci, con funzioni di razionalizzazione dell'approvvigionamento e dei consumi farmaceutici;

d) il potenziamento delle attività di anatomia patologica e di riscontro autoptico e l'istituzione di conferenze clinico-patologiche periodiche come momento di valutazione dell'attività svolta e occasione di formazione permanente del personale medico;

e) l'istituzione di riunioni periodiche di reparto per l'esame delle procedure di accettazione e per la verifica dell'esatta compilazione delle cartelle cliniche e delle schede nosologiche di dimissione, in vista dell'adozione dei DRG's come tecnica di valutazione della produttività delle singole strutture di degenza;

f) l'istituzione di riunioni periodiche dei responsabili di reparto per discutere i più rilevanti problemi assistenziali e organizzativi e adottare le misure occorrenti per accrescere l'efficienza dei servizi e l'efficacia delle attività assistenziali.

3. Le regioni e le province autonome decidono in materia di riorganizzazione dei presidi ospedalieri e di rideterminazione delle piante organiche anche a stralcio dei piani sanitari regionali o in difformità da quelli vigenti, in forza del disposto dell'art. 2 della legge n. 109 del 1988. I piani sanitari regionali, a loro volta, debbono conformarsi alle indicazioni di detta legge, e a quelle del presente decreto, entro il termine di centottanta giorni. In caso di mancata decisione da parte delle regioni e delle province autonome entro il termine sopraindicato, il Ministro della sanità procede agli adempimenti per l'esecuzione degli atti sostitutivi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 1988.

Art. 3.

Unità operative di degenza

1. Gli standards di personale da applicarsi ai fini della revisione degli organici dei presidi ospedalieri a gestione diretta sono relativi alle funzioni assistenziali proprie del presidio, con riferimento all'assistenza a ciclo continuo e a ciclo diurno dei degenti, ivi comprese le attività inerenti alle fasi di preospedalizzazione e di dimissione protetta.

2. Gli standards sono stabiliti con riferimento a moduli organizzativi tipo che, ad un tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al 70-75% — eccezion fatta per le terapie intensive e per le malattie infettive — e con degenza media nei limiti della norma per le distinte funzioni specialistiche, comportano l'utilizzazione ottimale del personale.

3. I moduli organizzativi tipo di cui al presente articolo costituiscono ad un tempo la soglia minima al di sotto della quale la gestione dell'unità operativa diviene antieconomica ed è, quindi, opportuno che sia riveduta e ottimizzata, ed una indicazione parametrica per la determinazione della dotazione organica del personale delle divisioni, sezioni o servizi. Di conseguenza i moduli tipo non costituiscono riferimento per la strutturazione formale delle unità operative potendo queste ultime essere costituite dall'aggregazione di più moduli, secondo le indicazioni programmatorie delle regioni. Di norma tutti i moduli tipo di una medesima funzione specialistica debbono costituire una sola unità operativa (divisione, sezione o servizio) salvo il caso che il raggruppamento dei moduli omogenei raggiunga dimensioni tanto ampie da rendere opportuna la suddivisione in più unità.

4. Gli standards di cui al presente decreto si riferiscono a personale utilizzato a tempo pieno.

5. Gli standards del personale delle unità operative di degenza dei presidi ospedalieri a gestione diretta sono stabiliti come segue:

A. TERAPIA INTENSIVA E SUBINTENSIVA.

Sono comprese nella funzione di terapia intensiva le seguenti attività assistenziali:

rianimazione;

grandi ustionati;

terapia intensiva cardiologica;

terapia intensiva neonatale;

terapia intensiva post-trapianto.

A.1. *Terapia intensiva autonomamente strutturata:*

A.1.1. Per un modulo tipo di 8 posti letto:

unità di personale medico: 12;

unità di personale infermieristico: 24.

A.1.2. Per ogni modulo successivo di 8 posti letto:

unità di personale medico: 5;

unità di personale infermieristico: 24.

A.1.3. Per le unità operative di terapia intensiva organizzate in centri polifunzionali di secondo livello e con attività ulteriori quali il centro antiveleni, il trattamento in camera iperbarica e simili: maggiorazioni di organico determinate dalla regione o provincia autonoma in rapporto alle esigenze del centro, avendo riguardo alla complessità della struttura nonché al tipo e alla intensità delle attività ulteriori, dandone motivata esplicitazione nel provvedimento di fissazione della pianta organica.

A.2. *Terapia subintensiva* (sia accorpata alla terapia intensiva, sia integrata in altre unità operative):

A.2.1. Per un modulo tipo di 8 posti letto, anche se distribuiti su unità operative:

unità di personale medico: 3;

unità di personale infermieristico: 12.

B. SPECIALITÀ AD ELEVATA ASSISTENZA.

Sono comprese nelle specialità ad elevata assistenza le seguenti attività assistenziali:

cardiochirurgia;

ematologia con trapianto;

nefrologia con trapianto ed emodialisi;

neurochirurgia;

neonatologia (se elevata ad unità operativa autonoma per il rilievo della funzione svolta);

malattie infettive;

psichiatria;

unità spinali.

Per le attività che saranno definite di alta specialità ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, valgono gli standards di personale indicati nello stesso decreto.

B.1. *Per un modulo tipo di 20 posti letto:*

unità di personale medico: 11, con obbligo di guardia medica divisionale;

unità di personale infermieristico: 22.

B.2. *Per ogni modulo successivo di 20 posti letto:*

unità di personale medico: 5;

unità di personale infermieristico: 22.

B.3. *Attività dialitica ospedaliera* (nelle unità operative di nefrologia con trapianto):

per un modulo tipo di 8 posti letto di dialisi utilizzati in due turni giornalieri:

unità di personale medico: 1;

unità di personale infermieristico: 8.

B.4. *Malattie infettive:*

per un modulo di 40 posti letto (di cui 8 in attività di ospedale diurno, da considerarsi come letti-equivalenti):

unità di personale medico: 11;

unità di personale infermieristico: 35.

Nel predetto organico sono considerate anche le funzioni di consulenza per le degenze extra-ospedaliere (comunità alloggio, spedalizzazioni a domicilio, ecc.) previste nell'ambito dei programmi di organizzazione dei servizi, secondo le indicazioni della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.

B.5. *Psichiatria,* relativamente ai servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura, da considerare come componenti dell'unitario servizio di psichiatria, comprendente anche le attività territoriali dei servizi di salute mentale, e di quelli residenziali e semiresidenziali di terapia e risocializzazione:

per un modulo tipo di 16 posti letto:

unità di personale medico: 8, con obbligo di guardia medica divisionale;

unità di personale infermieristico: 22.

Nel quadro della necessaria integrazione multidisciplinare dell'unitario servizio di psichiatria, negli organici del servizio sono previsti gli psicologi, in virtù della legge 18 marzo 1968, n. 431 e successive integrazioni.

B.6. *Unità spinali:* come tali si intendono le unità operative espressamente destinate all'assistenza continuativa di tetraplegici e di paraplegici di origine traumatica e non, per cicli di primo trattamento non superiori di norma a trecentosessanta giorni per i tetraplegici e di centottanta per i paraplegici e per cicli annuali di riammissione di durata media non superiore a trenta giorni all'anno.

Data la complessità dei trattamenti da praticare, la istituzione di unità spinali presuppone la presenza multidisciplinare nel presidio di funzioni specialistiche tra le quali l'urologia, la neurologia, l'ortopedia, la chirurgia (plastica, neurochirurgica, generale), la ginecologia e, a condizione di necessità, la fisiatria riabilitativa. In termini strutturali, sono, altresì, necessari per poter istituire l'unità spinale una palestra attrezzata per trattamenti fisiochinesiterapici e l'eliporto per l'accesso rapido alle prime misure di intervento.

Data la speciale multidisciplinarietà delle attività, l'organico del personale medico delle unità spinali è costituito da un nucleo fisso di medici con esperienza particolare nel settore e da medici ad accesso dalle unità operative delle specialità sopra indicate, secondo il bisogno anche con presenza continua presso l'unità spinale, all'occorrenza con incremento di una unità di personale nell'organico dell'unità operativa di appartenenza, da coprire con la maggiorazione di personale laureato di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera *a*.4):

per un modulo tipo di 20 posti letto:

unità di personale medico (nucleo fisso): 4;

unità di personale infermieristico: 40;

terapisti della riabilitazione: 10;

lo stesso organico vale anche per i moduli successivi.

Dato il rilievo che la qualità della vita assume in questo particolare tipo di unità operativa, l'organico base dell'unità operativa strutturata va integrato con la presenza di almeno uno psicologo e un assistente sociale. Le direzioni sanitarie degli ospedali dove sono istituite unità spinali vigilano sugli aspetti inerenti la qualità della vita dei degenti nelle unità spinali, ne riferiscono all'ufficio di direzione e al comitato di gestione e ne rispondono insieme con il responsabile delle attività assistenziali dell'unità operativa. In mancanza di una specifica figura professionale, la funzione di coordinatore responsabile dell'unità spinale può essere affidata ad un primario di una delle discipline coinvolte che abbia particolare esperienza in materia e specifica motivazione verso questo tipo di degenti.

C. SPECIALITÀ A MEDIA ASSISTENZA.

Sono comprese nelle specialità a media assistenza le seguenti attività assistenziali:

cardiologia;
chirurgia maxillo facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
chirurgia vascolare;
ematologia;
nefrologia;
neurologia;
neuropsichiatria infantile;
oncologia;
pediatria;
urologia pediatrica.

C.1. *Per un modulo tipo di 20 posti letto* (come tale considerando anche le culle per neonati in pediatria):

unità di personale medico: 6;

unità di personale infermieristico: 16.

C.2. *Per ogni modulo successivo di 20 posti letto o culle per neonati:*

unità di personale medico: 3;

unità di personale infermieristico: 16.

C.3. *Attività dialitica ospedaliera* (nelle unità operative di nefrologia o in attività di ospedale diurno):

per un modulo tipo di 8 posti letto di dialisi utilizzati in due turni giornalieri:

unità di personale medico: 1;

unità di personale infermieristico: 8.

D. SPECIALITÀ DI BASE.

a) Sono comprese nelle specialità di base a larga diffusione, da organizzare in moduli tipo di 32 posti letto, le seguenti attività assistenziali:

chirurgia generale e astanteria;
medicina generale e astanteria;
ortopedia e traumatologia;
ostetricia e ginecologia.

D.1. *Per un modulo tipo di 32 posti letto:*

unità di personale medico:
nelle specialità chirurgich
nelle specialità mediche: 5;

unità di personale infermieristico: 17.

D.2. *Per ogni modulo successivo di 32 posti letto:*

unità di personale medico:
nelle specialità chirurgiche: 3;
nelle specialità mediche: 3;

unità di personale infermieristico: 17.

D.3. *Per l'attività ostetrica:*

unità di personale ostetrico per ogni unità operativa di ostetricia, con uno standard tendenziale di attività di almeno 600 parti l'anno e, comunque, non inferiore a 300: da 3 a 6, in rapporto al carico di lavoro.

b) Sono comprese nelle specialità di base a media diffusione, da organizzare in moduli tipo di 20 posti letto, le seguenti attività assistenziali:

allergologia;
angiologia;
broncopneumologia (compreso il servizio di fisiopatologia respiratoria);
dermosifilopatia;
diabetologia e malattie del ricambio;
endocrinologia;
gastroenterologia;
geriatria;
medicina del lavoro;
oculistica;
odontostomatologia;
otorinolaringoiatria;
reumatologia;
urologia.

D.4. *Per un modulo tipo di 20 posti letto:*

unità di personale medico:
nelle specialità chirurgiche: 5;
nelle specialità mediche: 4;

unità di personale infermieristico: 12.

D.5. *Per ogni modulo successivo di 20 posti letto:*

unità di personale medico:
nelle specialità chirurgiche: 3;
nelle specialità mediche: 3;

unità di personale infermieristico: 12.

D.6. *Geriatria.*

1. Le unità operative di geriatria sono da riferire esclusivamente ai degenti ultrasessantacinquenni ad alto rischio di invalidità o non autosufficienti e limitatamente alla fase acuta dei trattamenti. L'unità operativa geriatrica svolge anche il compito di unità valutaria per le strategie assistenziali agli anziani nelle attività extraospedaliere (residenziali, attività a ciclo diurno territoriali, ambulatoriali, domiciliari).

2. Dato il rischio di invalidità o la condizione di non autosufficienza, l'organico delle unità operative geriatriche prevede, altresì, per ogni modulo tipo:

unità di personale di riabilitazione: 6.

D.7. *Odontostomatologia.*

1. Per le unità operative con posti letto e relativamente alle attività di degenza, l'organico è determinato sulla base degli standards di cui al punto D.4, proporzionalmente rapportati al numero di posti letto.

2. Per le attività svolte mediante poltrone di odontostomatologia, sono da riferire all'attività propria del presidio ospedaliero quelle relative a prestazioni di secondo livello, cioè non effettuabili nella normale attività poliambulatoriale, o svolte in ospedale diurno per pazienti non collaboranti (disabili, casi da trattare in anestesia generale e simili). Per queste attività il modulo tipo è costituito da 4 poltrone con un organico di 5 medici e 6 infermieri utilizzato a non meno del 60% del tempo teorico di attività.

3. Le attività svolte nelle poltrone odontostomatologiche al di fuori delle ipotesi indicate al precedente punto D.7.2 sono da considerare normali attività poliambulatoriali, non rientranti nel calcolo degli standards del personale ospedaliero.

D.8. *Pratiche diagnostiche e terapeutiche con strumentazione complessa ad elevato impegno professionale.*

Per le unità operative nelle quali sono adottate in via ordinaria pratiche diagnostiche e terapeutiche con strumentazioni complesse ad elevato impegno professionale, quali l'endoscopia, le attività di fisiopatologia respiratoria e simili, l'organico deve comprendere altresì, per ogni modulo tipo:

unità di personale medico: 1 (in aggiunta allo standard di cui al punto D.4), dandone motivata esplicitazione nel provvedimento di fissazione della pianta organica.

E. RIABILITAZIONE.

Sono comprese nella funzione di riabilitazione sia le attività di riabilitazione intensiva, quali la neuroriabilitazione, il recupero e la stabilizzazione al più elevato livello funzionale possibile dei paraplegici, dei medullolesi, dei motulesi, le attività riabilitative verso i malati di mente suscettibili di recupero e simili, sia le attività di riabilitazione estensiva, quali quelle previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la riabilitazione protesica, i trattamenti protratti post-acuzie, i trattamenti di prevenzione di aggravamenti possibili in disabili stabilizzati e simili.

La funzione di riabilitazione può essere esercitata sia presso le singole unità operative cui afferisce la patologia principale, nel qual caso configura l'ipotesi di attività dipartimentale interdisciplinare, sia presso apposite unità operative polifunzionali espressamente riservate all'attività di riabilitazione di tutto il presidio. Le regioni e le province autonome stabiliscono la modalità organizzativa da adottare nei presidi dove è presente la funzione, tenendo presente che ovunque è possibile è da preferire la soluzione dell'attività dipartimentale interdisciplinare decentrata. In questa ipotesi, il modulo tipo di posti letto di riferimento per la determinazione degli standards del personale di riabilitazione è dato dalla somma dei posti letto di riabilitazione attivati nelle singole unità operative e il personale risultante va proporzionalmente distribuito tra le unità operative in questione in aggiunta al personale assegnato alle stesse per le normali funzioni assistenziali.

E.1. *Per un modulo tipo di 32 posti letto:*
unità di personale medico: 4;
unità di personale infermieristico: 13;
unità di personale di riabilitazione: 7.

E.2. *Per ogni modulo successivo di 32 posti letto:*
unità di personale medico: 3;
unità di personale infermieristico: 13;
unità di personale di riabilitazione: 7.

F. LUNGODEGENZA.

F.1. La destinazione specifica degli ospedali al trattamento dei pazienti in fase acuta, o per trattamenti di riabilitazione come illustrato alla precedente lettera *E*, giustifica una funzione peculiare di lungodegenza limitatamente alla fase di convalescenza, di primo trattamento di rieducazione funzionale o di fase terminale. Gli standards di personale sotto specificati si riferiscono a questa funzione propria.

F.2. Per contro, esiste un numero considerevole di pazienti con forme croniche stabilizzate, o di anziani ultrasessantacinquenni abbisognevoli di trattamenti protratti di conservazione, che sono impropriamente ricoverati in strutture per acuti a causa della carenza di residenze sanitarie assistenziali extraospedaliere o dell'insufficiente approntamento di forme alternative di spedalizzazione domiciliare o di assistenza domiciliare integrata.

F.3. La riorganizzazione degli ospedali deve farsi carico di assegnare alla funzione di lungo degenza i posti letto abitualmente utilizzati per ammalati non acuti, destinandovi i pazienti impropriamente ricoverati nelle strutture per acuti. Gli spazi destinati alla funzione di lungodegenza possono essere localizzati attiguamente agli spazi destinati alla funzione assistenziale per acuti cui afferisce la patologia principale stabilizzata oppure essere concentrati in una apposita unità operativa polifunzionale. Nel primo caso i posti letto della funzione di lungodegenza fanno capo al primario della divisione per acuti, dispongono di un organico distinto secondo gli standards sottospecificati e danno luogo a flussi informativi differenziati da quelli dell'unità operativa assistenziale per acuti; nel secondo caso, fanno capo ad un responsabile espressamente destinato.

F.4. Nel caso di unità operative specificatamente dedicate alla lungodegenza va posta particolare attenzione alla qualità della vita dei degenti. A questo fine va potenziato il lavoro di gruppo, coinvolgendo nell'attività assistenziale e di socializzazione figure professionali quali lo psicologo, l'assistente sociale, l'assistente religioso; va favorito l'apporto del volontariato e vanno promosse iniziative per accrescere l'area di interscambio personale tra i degenti e tra questi e le famiglie. Le direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri assumono il compito della promozione e del controllo sulla qualità della vita in questo tipo di unità operative, ne riferiscono all'ufficio di direzione e al comitato di gestione e ne rispondono insieme con il responsabile delle attività assistenziali dell'unità operativa.

F.5. L'assegnazione dei degenti di cui al precedente punto F.2 alla funzione di lungodegenza riveste carattere di transitorietà in attesa che siano realizzate le residenze sanitarie assistenziali extraospedaliere o vengano attivate forme adeguate di spedalizzazione domiciliare integrata o di assistenza domiciliare integrata — nell'ambito dei progetti obiettivo del piano sanitario nazionale previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595 — che costituiscono la destinazione specifica e più conveniente per tali pazienti.

Va ricompresa nella funzione di lungodegenza anche l'assistenza ai malati di mente trattenuti ad esaurimento nelle ex istituzioni manicomiali ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, per i quali valgono le stesse soluzioni in prospettiva dianzi indicate.

F.6. *Per un modulo tipo di 32 posti letto:*
unità di personale medico: 3;
unità di personale infermieristico: 13;
unità di personale di riabilitazione: 4;
unità di personale per le attività di socializzazione: secondo la tipologia, ad eccesso dalla USL o con integrazioni di organico cui far fronte con le maggiorazioni di cui al successivo articolo 4.

F.7. *Per ogni modulo successivo di 32 posti letto:*
unità di personale medico: 2;
unità di personale infermieristico: 13;
unità di personale di riabilitazione: 4.

F.8. *Assistenza ai malati di mente* (ricoverati negli ex ospedali psichiatrici, ad esaurimento) per moduli tipo di 32 posti letto:
unità di personale medico: 3;
unità di personale infermieristico: 13;
unità di personale per le altre attività di mantenimento e socializzazione: secondo le esigenze, ad accesso dal servizio pischiatrico territoriale o dalla USL, oppure con integrazioni di organico cui far fronte con le maggiorazioni di cui al successivo art. 4. Le direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri assumono il compito della promozione e del controllo sulla qualità della vita in queste unità operative, ne riferiscono all'ufficio di direzione e al comitato di gestione e ne rispondono insieme con il responsabile delle attività assistenziali dell'unità operativa.

G. COORDINAMENTO ATTIVITÀ PERSONALE INFERMIERISTICO E AUSILIARIO:

Per il coordinamento dell'attività del personale infermieristico, tecnico e ausiliario operante entro le unità operative e per la supervisione sull'attività di tirocinio e formativa effettuata nello stesso ambito, gli organici del personale indicati ai punti precedenti sono così integrati:

per ogni unità operativa formalmente strutturata: 1 operatore professionale di prima categoria coordinatore (caposala).

H. SOTTOMULTIPLO DI MODULO.

Si definisce sottomultiplo di modulo la parte di unità operativa superiore al modulo tipo base, o a suoi multipli interi, che, per esigenze di funzionalità legate a condizioni organizzative o strutturali o in rapporto al tasso di utilizzazione prescritto, non raggiunge la dimensione di un modulo tipo intero.

Lo standard di personale da assegnare agli eventuali sottomultipli di modulo viene stabilito applicando ai posti letto del sottomultiplo di modulo lo standard relativo ai «moduli successivi» dell'unità operativa interessata, proporzionalmente ridotto con arrotondamenti in difetto data la minore economicità del sottomultiplo stesso.

Art. 4.

Servizi ospedalieri

1. Per i servizi di diagnosi e cura, igienico-organizzativi e generali del presidio ospedaliero, le dotazioni organiche di personale determinate in applicazione degli standards di cui al precedente art. 3 sono maggiorate come segue:

A. PERSONALE LAUREATO (medici, biologi, chimici, fisici, psicologi, ingegneri, informatici).

Maggiorazione media regionale del 35% della dotazione organica complessiva di personale medico risultante dall'applicazione degli standards di cui all'art. 3, con oscillazione dal 25% al 45% in sede di determinazione delle piante organiche dei singoli presidi, secondo la complessità degli stessi riferita anche all'intensità tecnologica, con obbligo di motivazione nel provvedimento di formalizzazione della pianta organica.

Nell'ambito della maggiorazione media del 35%, fatta uguale a 100, sono indicate le seguenti quote tendenziali di riferimento:

a.1) servizio di anestesia, comprensivo della terapia antalgica: 10%;

a.2) servizi di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche, di virologia, di immunoematologia e trasfusionale, di anatomia e istologia patologica: 30%;

a.3) servizi di radiologia diagnostica, radioterapia, neuroradiologia, medicina nucleare: 20%;

a.4) la restante parte va utilizzata per gli altri servizi ospedalieri e per le maggiorazioni indicate negli standards di cui all'art. 3.

B. FARMACISTI.

Per le funzioni di organizzazione e gestione della farmacia ospedaliera, compresi gli approvvigionamenti e il controllo dei consumi, per il supporto alle unità operative in termini di predisposizione di terapie personalizzate e per le attività di verifica e revisione della qualità della prestazione farmaceutica in ospedale da realizzare all'interno dei gruppi di lavoro di presidio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270:

unità di personale farmacista: 3 per presidio come dotazione complessiva regionale, con oscillazione da 2 a 5 in sede di determinazione delle piante organiche dei singoli presidi, secondo l'ampiezza e la complessità dei presidi, con obbligo di motivazione nel provvedimento di formalizzazione della pianta organica.

C. PERSONALE INFERMIERISTICO.

Maggiorazione media regionale del 25% della dotazione organica complessiva di personale infermieristico risultante dall'applicazione degli standards di cui all'art. 3, con oscillazioni in più o in meno in sede di determinazione delle piante organiche dei singoli presidi, secondo la complessità degli stessi.

Nella maggiorazione sono comprese le unità di personale operatore professionale dirigente, nel numero di 1 per ogni presidio ospedaliero, con maggiorazione di 1 ogni 500 posti letto. Gli operatori professionali dirigenti sono da inserire presso le direzioni sanitarie con la responsabilità della programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei servizi infermieristici, della promozione delle tecniche dell'assistenza infermieristica, del controllo della qualità dei servizi infermieristici, da realizzare all'interno dei gruppi di lavoro di presidio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e della promozione e coordinamento della formazione permanente del personale infermieristico.

Nella maggiorazione sono comprese, altresì, le unità di personale infermieristico necessarie per le sostituzioni straordinarie, da mettere a disposizione delle direzioni sanitarie per un impiego flessibile legato alle esigenze contingenti dei presidi.

Il personale delle ambulanze è da considerare appartenente, come funzione, ai servizi territoriali e, in quanto tale, non viene considerato negli standards del personale ospedaliero.

D. PERSONALE TECNICO-SANITARIO, DI RIABILITAZIONE, ASSISTENTI SOCIALI E ALTRE FIGURE INFERMIERISTICHE.

Per le esigenze generali del presidio, da utilizzare nelle unità operative e nei servizi generali secondo le necessità assistenziali e la particolare configurazione e complessità del presidio stesso:

1 unità ogni 5 unità di personale infermieristico.

Nel parametro sono comprese le unità di personale operatore professionale dirigente tecnico e di riabilitazione.

E. PERSONALE AUSILIARIO.

Gli standards di personale ausiliario socio-sanitario sono così stabiliti:

E.1. *Nelle unità operative di degenza e di ospedale diurno annesso:*

per le funzioni di terapia intensiva e subintensiva: 1 ogni posto letto;

per le funzioni di riabilitazione, di lungodegenza e di geriatria: 0,25 per posto letto;

per le funzioni di elevata assistenza: 0,20 per posto letto;

per le altre funzioni: 0,15 per posto letto.

E.2. *Nei servizi di diagnosi e cura, igienico-organizzativi e generali:*

in complesso, come dotazione organica regionale da distribuire nei diversi presidi e, all'interno di questi, secondo le esigenze funzionali in rapporto alla complessità strutturale e tecnologica del presidio: maggiorazione della dotazione organica risultante dagli standards di cui al precedente punto E.1., fino ad un massimo del 15%.

F. PERSONALE TECNICO (assistenti, operatori, agenti).

Per i servizi generali e tecnici dei presidi ospedalieri, in complesso, come dotazione organica regionale da distribuire nei diversi presidi e, all'interno di questi, secondo le esigenze funzionali in rapporto alla complessità strutturale e tecnologica e al livello di automazione dei servizi del presidio: fino ad un massimo del 15% della dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione degli standards di cui ai commi ed articoli precedenti.

G. PERSONALE AMMINISTRATIVO.

La funzione amministrativa dei presidi ospedalieri è parte integrante della funzione amministrativa generale della USL. il personale incaricato dello svolgimento di tale funzione dentro i presidi ospedalieri è assegnato dall'ufficio di direzione della USL ed è posto funzionalmente alle dipendenze del servizio amministrativo per le attività igienico-organizzative della direzione sanitaria.

Per tale funzione e reso disponibile in complesso, come dotazione organica regionale da distribuire nei diversi presidi in rapporto alla complessità organizzativa e gestionale degli stessi: fino ad un massimo del 5% della dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione degli standards di cui ai commi ed articoli precedenti.

H. ASSISTENZA RELIGIOSA.

Per il servizio di assistenza religiosa: 1 unità di assistenti religiosi per presidio ospedaliero, con la maggiorazione di 1 unità ogni 300 posti letto oltre i primi 300.

2. Gli standards di cui al comma 1, lettere E, F e G del presente articolo si riferiscono a servizi direttamente gestiti. In caso di attività regolarmente affidate in appalto o espletate all'esterno mediante contratti di servizio, gli standards di personale debbono essere proporzionalmente ridotti dandone motivata esplicitazione nel provvedimento di formazione della pianta organica.

3. Nella assegnazione di servizi in appalto sono da tenere presenti i seguenti principi di indirizzo:

a) non possono essere appaltati servizi che ineriscono direttamente all'assistenza personale ai degenti;

b) sono riservati all'istituzione pubblica la programmazione delle attività, la definizione dei requisiti di qualità e di quantità che il servizio appaltato deve assicurare, il controllo sull'espletamento del servizio, sul rispetto delle condizioni contrattuali e sui risultati;

c) il provvedimento di assegnazione del servizio in appalto o in servizio esterno deve dare documentata dimostrazione dei vantaggi in termini di rapporto costi-benefici che la soluzione presenta rispetto alla gestione diretta, anche con riferimento all'impiego di tecnologie avanzate e deve contestualmente indicare i riflessi sugli organici del personale ai sensi del precedente comma 2.

Art. 5.

Istituzioni convenzionate obbligatoriamente

1. Gli standards di cui al presente decreto sono assunti come riferimento per la individuazione della dotazione di personale nei rapporti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché, ai fini del convenzionamento, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, con le università, gli istituti, enti ed ospedali convenzionati ai sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e con le case di cura riconosciute quale presidio dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 43 della stessa legge n. 833 del 1978

2. Mentre le normali funzioni di ricerca e di didattica sono comprese in via ordinaria nell'attività ospedaliera assistenziale, le specifiche e maggiori funzioni di ricerca attribuite agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico danno titolo a maggiorazioni di organico. In sede di controllo di merito delle deliberazioni assunte in materia dai singoli istituti, ai sensi degli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, si tiene conto della particolare strutturazione funzionale e del livello di produzione scientifica di ciascuno di essi. Ai fini della determinazione delle maggiorazioni di organico per le funzioni di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati si fa riferimento alle maggiorazioni stabilite per gli istituti pubblici di corrispondente rilevanza.

Art. 6.

Attuazione del provvedimento

1. Gli standards di cui ai precedenti articoli sono stabiliti ai fini del dimensionamento massimo della dotazione complessiva regionale del personale ospedaliero. Spetta alle unità sanitarie locali proporre, e alle regioni e province autonome stabilire, come la dotazione complessiva viene ripartita tra i singoli presidi, nel rispetto delle indicazioni contenute nei precedenti articoli.

2. La riorganizzazione dei presidi ospedalieri e la copertura totale degli standards di personale, ancorché da esplicitare compiutamente nei provvedimenti di cui al precedente art. 1, rappresentano obiettivi da conseguire in un periodo di tempo che deve essere contenuto entro margini ristretti e definiti.

3. Per le situazioni che comportano aumenti di strutture e di personale, l'obiettivo va realizzato con gradualità avendo riguardo alle compatibilità economiche, alle ristrutturazioni o edificazioni edilizie da compiere preliminarmente, ai processi di formazione e di reclutamento del personale da attivare per soddisfare le esigenze assistenziali e al previo recupero di personale in servizio utilizzato in funzioni non rispondenti alla qualifica posseduta o meglio utilizzabile in altre attività per trasferimento volontario.

4. Per le situazioni che comportano disattivazioni parziali di strutture e ridimensionamenti di organico, l'obiettivo va realizzato entro il termine massimo di 1 anno dal provvedimento di cui al precedente art. 1, comma 2, rendendo indisponibili i posti letto eccedenti e ponendo in soprannumero il personale esuberante.

5. Le situazioni indicate ai commi 3 e 4 vanno valutate con riferimento alla globale realtà di ciascuna regione.

6. Al personale esuberante, posto in soprannumero e non riutilizzabile in altre attività, si applicano gli istituti normativi di mobilità e di messa in disponibilità previsti dalle disposizioni vigenti.

7. Va favorita, dove ne esistano le condizioni, la riqualificazione professionale del personale eccedente. In particolare, gli ausiliari socio-sanitari ed eventuali altre figure in eccesso che posseggano i requisiti di legge e che desiderino iscriversi ai corsi di infermiere professionale vanno agevolati consentendo la regolare frequenza ai corsi, sia per la parte teorica che per il tirocinio pratico con conservazione del trattamento economico.

8. Il Ministero della sanità assume semestralmente notizie presso le regioni e province autonome e presso le unità sanitarie locali sulle iniziative in corso di realizzazione. Annualmente le regioni e le province autonome riferiscono al Ministro della sanità sullo stato di attuazione del provvedimento. Alla scadenza dei vari termini indicati nel presente decreto, nonché al termine del primo biennio si procede ad una verifica della situazione, anche ai fini della determinazione delle quote di finanziamento.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A3830

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 agosto 1988.

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 6851, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1918, registro n. 7, foglio n. 2737, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 3 settembre 1918, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Cremona.

Visto il regio decreto 23 febbraio 1933, n. 2546, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1933, registro n. 5, foglio n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1933, con il quale la roggia Acquarossa, già iscritta al n. 6 dell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Cremona, è stata radiata dall'elenco stesso;

Visti i regi decreti 22 febbraio 1940, n. 8380, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1940, registro n. 6, foglio n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1940 e 29 dicembre 1941, n. 6448, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 253, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1942, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 4978, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1951, registro n. 6, foglio n. 119, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1951, con il quale il corso d'acqua denominato roggia Alchina iscritto al n. 7 dell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Cremona, è stato radiato dall'elenco stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1957, n. 733, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1957, registro n. 15, foglio n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 14 aprile 1957, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1958, n. 1773, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1958, registro n. 52, foglio n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 28 novembre 1958, con il quale sono state apportate le seguenti modifiche al terzo elenco suppletivo:

la roggia Acquarossa è depennata dal terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona, dove figura iscritta al n. 5 per errore materiale, in quanto radiata con il sopra citato regio decreto 23 febbraio 1933, n. 2546;

il colatore Morbasco e il cavo Cerca sono depennati dal detto elenco suppletivo, dove figurano iscritti rispettivamente al n. 16 e al n. 17, risultando già compresi nell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Cremona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 6, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 371, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1979, con il quale è stato approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di questione;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia, compilato a cura del provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia - Sezione territoriale di Cremona, comprendente risorse idriche sotterranee rinvenute a mezzo di pozzi, non compresi in precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia, designato per la provincia di Cremona, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 agosto 1988

Il Ministro: FERRI

SCHEMA DEL QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Num. d'ordine	Ditte proprietarie	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene l'acqua pubblica
1	2	3	4	5
1	Consorzio del Canale Milano - Cremona - Po	1 - Zona Canale navigabile, mappale 52, foglio 10	Acquanegra Cremonese	La quantità che viene portata in superficie
2	Veronesi Cremona - S.p.a.	1 - Località Fornaci mappale 1, foglio 9	Id.	Id.
3	Veronesi Cremona - S.p.a.	1 - Località Fornaci, mappali 1, 71, 102, fogli 6, 8, 9	Id.	Id.
4	Consorzio acqua potabile Agnadello	1 - Località S. Pietro, mappale 75, foglio 1	Agnadello	Id.
5	Consorzio Acquedotti	1 - Pistagna, mappale 55, foglio 8	Bagnolo Cremasco	Id.
6	Diversey - S.p.a.	4 - Strada statale Lodi - Crema, mappale 114, foglio 8	Id.	Id.
7	OK Club	1 - Strada statale 415 Paullese, mappali 52, 53, 54	Id.	Id.
8	Consorzio Acqua potabile	1 - Via Peveroni, mappale 176, foglio 3	Bonemerse	Id.
9	Consorzio Acqua potabile	1 - Via Roma, mappale 147, foglio 3	Bordolano	Id.
10	Lanzoni G. Franco	1 - Via Garibaldi, mappale 333, foglio 3	Id.	Id.
11	A.I.C.A. Soc. coop.	1 - Località Ca' de' Novelli, mappale 108, foglio 4	Ca' d'Andrea	Id.
12	A.I.C.A. Soc. coop.	2 - Mappali 99, 128, foglio 4	Id.	Id.
13	Az. agr. Casanova A.V. Sangiorgi R.	1 - Casc. Casanova, mappale 47, foglio 15	Id.	Id.
14	Creal coop.	1 - Via Mantova Vecchia, mappale 109, foglio 4	Id.	Id.
15	Compagnoni Antonio	1 - Località Feles, mappale 72, foglio 15	Calvatone	Id.
16	Consorzio Acqua potabile	1 - Camisano, mappale 73, foglio 4	Camisano	Id.
17	Festini Pietro Luciano e Gianfranco	1 - Località Torrianelli, mappale 16, foglio 10	Id.	Id.
18	Valcarenghi Carlo ed Antonio	1 - Strada comunale di Bottaiano, mappale 40, foglio 7	Id.	Id.

Num. d'ordine 1	Ditte proprietarie 2	Numero pozzi e loro ubicazione 3	Comune interessato 4	Limiti entro i quali si ritiene l'acqua pubblica 5
19	Bolzoni Rita	1 - Casalbuttano, mappale 44, foglio 7	Casalbuttano	La quantità che viene portata in superficie
20	Consorzio Acqua potabile.	1 - Via L. da Vinci, mappale 76, foglio 9	Id.	Id.
21	Galbani E.	3 - Via Garibaldi, mappali 126, 156, foglio 11	Id.	Id.
22	Consorzio Acqua potabile.	1 - Via Europa, mappale 39, foglio 8	Casale Cremasco	Id.
23	Galbani E.	1 - Via Roma, mappale 214, foglio 9	Id.	Id.
24	Langaletti Francesca	1 - Località Vidolasco, mappale 174/B, foglio 1	Id.	Id.
25	Piloni F.lli.	1 - Località Torrazza, mappale 30, foglio 7	Id.	Id.
26	Zorlesche S.a.s.	3 - Casale Cremasco Vidolasco, mappale 33, foglio 5; mappale 46, foglio 7; mappale 71, foglio 10	Id.	Id.
27	Bertocchi F.lli.	1 - Casc. Merlotta, mappale 8, foglio 7; mappali 1, 60, foglio 8	Casaletto di Sopra e Romanengo	Id.
28	Immobiliare Casaletto di S. S.a.s.	1 - Casaletto di Sopra (all. scrofette), mappale 34, foglio 1	Casaletto di Sopra	Id.
29	Immobiliare Casaletto di S. S.a.s.	5 - Casaletto di Sopra (all. tacchini), mappali 34, 23, 12, 11, foglio 1; mappale 8, foglio 2	Id.	Id.
30	Immobiliare Casaletto di Sopra S.a.s.	1 - Casaletto di Sopra (all. suini), mappale 3, foglio 2	Id.	Id.
31	Marcas S.a.s.	2 - Casaletto di Sopra, mappali 31, 3, foglio 3	Id.	Id.
32	Comune di Casalmaggiore	1 - C/o Centro sportivo Baslenga, mappale 217, foglio 17	Casalmaggiore	Id.
33	Consorzio Acquedotti	1 - Via Mentana, mappale 207, foglio 32	Id.	Id.
34	Consorzio per l'acqua potabile	1 - Fraz. Vicobellignano, mappale 238, foglio 17	Id.	Id.

Num. d'ordine	Ditte proprietarie	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene l'acqua pubblica
1	2	3	4	5
35	Ciba-Geigy S.p.a.	1 - Strada statale per Soresina, mappale 20, foglio 8	Casalmorano	La quantità che viene portata in superficie
36	Consorzio Acqua potabile	1 - Località Vidolasca, mappale 13, foglio 6	Castel Gabbiano	Id.
37	Acquarelli Mario	1 - Strada statale 415 Castelleonese, mappale 142, foglio 1	Castelleone	Id.
38	Az. agr. Ca' di Sopra	1 - Mappale 29, foglio 40	Id.	Id.
39	Centro Gru «35»	1 - Via per Montodine, mappali 11, 12, 13, 22, 70, 75, 90, foglio 27	Id.	Id.
40	Cortesini Alessio	1 - Via Pellagra, 5, mappale 97, foglio 20	Id.	Id.
41	Enel	1 - Località Villa Alda, mappale 116, foglio 19	Id.	Id.
42	Lameri Franco	1 - Frazione Pellegra, mappale 98, foglio 21	Id.	Id.
43	Merlo Battista	1 - Località Pradazzo, mappale 4, foglio 10	Id.	Id.
44	Parmigiani Luigina	1 - Località Pradazzo, mappale 116, foglio 18	Id.	Id.
45	Rossifer	1 - Località Az. agr. Campagnolo, mappale 39, foglio 46	Id.	Id.
46	Sorg. az. agr. Campagnola	1 - Località Campagnolo, mappali 7, 8, foglio 46	Id.	Id.
47	Castelverdesi	1 - Via Bergamo, mappale 100, foglio 30	Castelverde	Id.
48	Mariotti Graziella	1 - Località Valletta, mappale 3, foglio 6	Castelvisconti	Id.
49	Consorzio Acqua potabile	1 - Strada comunale Ognissanti, mappale 9, foglio 4	Cella Dati	Id.
50	Santini Ezio e Benito	1 - Località Pugnolo, mappale 70, foglio 6	Id.	Id.
51	Comune di Cicognolo	1 - Zona sportiva, mappale, 49, foglio 7	Cicognolo	Id.
52	Consorzio Acqua potabile	1 - V. la Pallavicino, mappale 52, foglio 7	Id.	Id.
53	Pellegrini Gerolamo	1 - Az. agr. «S. Domnino», mappale 2, foglio 4	Id.	Id.

Num. d'ordine 1	Ditte proprietarie 2	Numero pozzi e loro ubicazione 3	Comune interessato 4	Limiti entro i quali si ritiene l'acqua pubblica 5
54	Consorzio Acqua potabile	1 - Frazione Vidiceto, mappale 38, foglio 6	Cingia de' Botti	La quantità che viene portata in superficie
55	Consorzio Acquedotti	1 - Località Pievetta, mappale 327, foglio 8	Id.	Id.
56	Latteria Ca' de' Corti	1 - Località Caseificio Ca' de' Corti, mappale 17, foglio 3	Id.	Id.
57	Ospedale E. Germani	1 - C/o Ospedale Cingia de' Botti, mappale 15, foglio 7	Id.	Id.
58	Consorzio Acqua potabile	1 - Str. com. Grumone, mappale 198, foglio 17	Corte de' Frati	Id.
59	Martini Giuseppina - Pacof	1 - Via S. Sillo, mappale 9, foglio 21	Id.	Id.
60	A.G.I.P. S.p.a.	1 - Mappale 1375, foglio 8	Crema	Id.
61	Amministrazione comunale di Crema	1 - Via Brunelli, mappali 307, 306, foglio 3	Id.	Id.
62	Immobiliare Bramante	1 - Via Bramante, mappale 195, foglio 12	Id.	Id.
63	Acciaierie Arvedi	1 - Porto Canale, mappale 38, foglio 73	Cremona	Id.
64	AEM	1 - Zona porto canale - Cavatigozzi, mappale 200, foglio 66	Id.	Id.
65	AEM Cremona	1 - Via Postumia, mappale 364, foglio 53	Id.	Id.
66	Auricchio G. S.p.a.	2 - Via Casanova, 23, mappale 55, foglio 30	Id.	Id.
67	Casa di cura «La Pace»	1 - Via Massarotti, 49, mappale 443, foglio 48	Id.	Id.
68	Cristofolini Giovanni	1 - Loc. S. Pedrengo, mappale 91, foglio 13	Id.	Id.
69	Dondi Lorenzo S.p.a.	2 - V. Buoso da Dovara, mappale 268, foglio 49	Id.	Id.
70	Ferri Maria Rosa	1 - Loc. Cavatigozzi, mappali 279, 79, foglio 66	Id.	Id.
71	Lughignani Piercamillo	1 - Loc. S. Pedrengo, mappale 73, foglio 13	Id.	Id.
72	Pighi Walter	1 - Loc. Borgoloreto, mappale 61, foglio 26	Id.	Id.

Num. d'ordine	Ditte proprietarie	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene l'acqua pubblica
1	2	3	4	5
73	Pisaroni Giovanni	1 - Casc. Canovetta, mappale 16, foglio 108	Cremona	La quantità che viene portata in superficie
74	Ravelli Arrigo e Romano	1 - Mappale 63, foglio 18	Id.	Id.
75	Sagona Luca	1 - Loc. casc. Novella Cavatigozzi, mappale 4, foglio 65	Id.	Id.
76	Soc. Canottieri Baldesio	1 - Via Al Porto, mappale 22, foglio 100	Id.	Id.
77	Soc. Canottieri Bissolati	1 - V. Riglio, 12, mappali 83, 88, 91, foglio 72	Id.	Id.
78	Soc. Lombarda ossigeno	1 - Zona Porto, mappali 57, 86, fogli 66, 71	Id.	Id.
79	Sperlari	1 - Via Milano, mappale 54, foglio 69	Id.	Id.
80	Unical S.p.a.	1 - Mappale 137, foglio 73	Id.	Id.
81	Wonder S.p.a.	1 - Via N. Sauro, mappale 16, foglio 25	Id.	Id.
82	Cella Fabrizio	1 - Località Gerrone, mappale 201, foglio 7	Cremosano	Id.
83	Barbi Natale	1 - Via Ticengo, casc. Restere, mappale 8, foglio 4	Cumignano sul Naviglio	Id.
84	Consorzio Acqua potabile	1 - Mappale 41, foglio 5	Derovere	Id.
85	Consorzio Acquedotti	1 - Mappale 61, foglio 15	Dovera	Id.
86	Bianchi Pietro	1 - Località Castelfranco, mappale 32, foglio 5	Drizzona	Id.
87	Latteria Soc. coop. di Piadena	1 - Mappale 8, foglio 8	Id.	Id.
88	Bernocchi Maria Luisa	1 - Mappali 95, 100, foglio 4	Fiesco	Id.
89	Consorzio irrigazione Canale Vaprio	1 - Mappale 17, foglio 7	Id.	Id.
90	Comune di Formigara	1 - Frazione Cornaleto, mappale 68, foglio 3	Formigara	Id.
91	Consorzio Acquedotti	1 - Ardole di S. Martino, mappale 18, foglio 13	Gadesco Pieve Delmona	Id.
92	Galli Luciano	1 - Località casc. Risorta, mappale 56, foglio 3	Id.	Id.
93	Galli Luciano	1 - Località Pieve Delmona, mappale 60, foglio 3	Id.	Id.
94	Malvicini Anna	1 - Mappale 57, foglio 17	Id.	Id.

Num. d'ordine	Ditte proprietarie	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene l'acqua pubblica
1	2	3	4	5
95	Poli Dino, Franco, Carlo	1 - Casc. Terranova, mapppale 32, foglio 2	Gadesco Pieve Delmona	La quantità che viene portata in superficie
96	Soc. Immobiliare Isolone	7 - Località Barbisina, mappali 1, 47, 50, 54, 67, fogli 7, 15	Gerre de' Caprioli e Stagno Lombardo	Id.
97	Consorzio Acqua potabile	1 - Casc. Belfiore, mappale 6, foglio 8	Grontardo	Id.
98	Montanaro Primo	1 - Mappale 9, foglio 22	Grumello Cremonese	Id.
99	Soffientini Angelo	1 - Casc. Caselle, mappale 1116, foglio 66	Id.	Id.
100	Zoni Carlo	1 - Località Villa Torchiano, mappale 17, foglio 28	Id.	Id.
101	Zoni Carlo	1 - Località Villa Torchiano, mappale 18, foglio 28	Id.	Id.
102	Europea S.p.a.	2 - Via Cairoli, mappale 196, foglio 3	Isola Dovarese	Id.
103	Consorzio Acqua potabile	1 - Frazione San Giacomo, mappale 49, foglio 7	Malagnino	Id.
104	Bertuzzi Gianluigi Angelo e Fausto Armanni Valentina	1 - Località casc. Giardino, mappale 97, foglio 7	Montodine	Id.
105	Bertuzzi F.lli	1 - Località casc. Belgiardino, mappali 79, 112, foglio 7; mappali 19, 33, foglio 12	Id.	Id.
106	Albergoni - Guazzo Francesco	1 - Località casc. San Donato di Moscazzano, mappale 12, foglio 1	Moscazzano	Id.
107	Amministrazione comunale	1 - Edificio scolastico, mappali 53, 341	Motta Baluffi	Id.
108	Aroldi G. Luigi	1 - Via Marconi, mappale 104, foglio 6	Id.	Id.
109	Artigiana Prosciutti S.n.c.	1 - Via Circonvallazione sud, 17, mappale 256, foglio 7	Offanengo	Id.
110	C.O.I.M. S.p.a.	3 - Via Casanova, 23, mappali 215, 126, foglio 3	Id.	Id.
111	Consorzio Acquedotti Offanengo	1 - Via Dante Alighieri, mappale 776, foglio 8	Id.	Id.
112	Coti Zelati Franco	1 - Località Valletta, mappale 122, foglio 3	Id.	Id.

Num. d'ordine	Ditte proprietarie	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene l'acqua pubblica
1	2	3	4	5
113	L.A.R.I.M. S.p.a.	2 - Via Ferré, 23, mappale 125, foglio 3	Offanengo	La quantità che viene portata in superficie
114	Motori ed apparecchiature elettriche	1 - Mappale 7, part. 83	Id.	Id.
115	Consorzio Acquedotti	1 - Vicinanza piazza Volponi Angelo, mappale 189, foglio 7	Olmeneta	Id.
116	Tironi Renato	1 - Località Borghesiana, mappale 9, foglio 9	Id.	Id.
117	Conzadori Pierluigi	1 - Via Garibaldi, mappale 187, foglio 16	Ostiano	Id.
118	Amministrazione comunale	1 - Via Borgo Roldi, mappali 62, 79, foglio 7	Pandino	Id.
119	Amministrazione comunale	1 - Via Rinetta, mappale 30, foglio 15	Id.	Id.
120	Internazionale Alimentare	1 - Località G. Rossa, mappale 30, foglio 22	Id.	Id.
121	Consorzio Acquedotti	1 - Località Scannabue, mappali 25, 26, foglio 9	Palazzo Pignano	Id.
122	Antica Casa Vinicola F.lli Folonari S.p.a	2 - Via Gramsci, 32, mappali 174, 118, fogli 8, 9	Persico Dosimo	Id.
123	Bodini Giuseppe	1 - Via A. Grandi, mappale 4, foglio 9	Id.	Id.
124	Soc. coop. Plac	1 - Mappale 38, foglio 3	Id.	Id.
125	Corini Eugenio	1 - Via IV Novembre, mappale 273, foglio 16	Pescarolo ed uniti	Id.
126	Az. San Antonio	2 - Località casc. San Antonio, mappali 16, 9, foglio 12	Pessina Cremonese	Id.
127	Cerri Alberto	1 - Località Perunga, mappale 11, foglio 12	Piadena	Id.
128	Gennaro Auricchio S.p.a.	2 - Via Casanova, 23, mappale 180, foglio 2	Pieve S. Giacomo	Id.
129	Gennaro Auricchio	1 - Nuovo Caseificio di Gazzo, mappale 180, foglio 2	Id.	Id.
130	Della Zoppa Sorelle	2 - Mappali 40, 45, foglio 15	Pieve d'Olmi	Id.
131	Lena Anna	1 - Casc. Bardella, mappale 44, foglio 4	Id.	Id.
132	Acerbi Luigi	1 - Località casc. Valentino, mappale 75, foglio 25	Pizzighettone	Id.
133	Latteria Pizzighettonese	1 - Località Albavilla, mappale 107, foglio 9	Id.	Id.
134	Ramella Vincenzo	1 - Località casc. Graziola, mappale 103, foglio 12	Id.	Id.

Num. d'ordine 1	Ditte proprietarie 2	Numero pozzi e loro ubicazione 3	Comune interessato 4	Limiti entro i quali si ritiene l'acqua pubblica 5
135	Vivi S.p.a.	1 - Via Brescia, mappale 7, foglio 12	Pozzaglio ed uniti	La quantità che viene portata in superficie
136	Dominoni Alessandro	1 - Località casc. Campora, mappale 15	Ricengo	Id.
137	Tomasoni F.lli	1 - Casc. Sirchiera, mappale 35, foglio 11	Ricengo	Id.
138	A.G.I.P. S.p.a.	1 - Zona Vasconi, mappale 40, foglio 13	Ripalta Cremasca	Id.
139	Boschiroli Maria	1 - Ripalta Nuova, mappale 117, foglio 10	Id.	Id.
140	Soc. coop. «San Miniato»	1 - Località «La Palazzina», mappali 32, 35, foglio 8	Id.	Id.
141	Laboratori Mediplast S.p.a.	1 - San Michele, mappale 303, foglio 1	Id.	Id.
142	A.G.I.P.	1 - Località casc. Fornace, mappale 20, foglio 2	Ripalta Guerina	Id.
143	Consorzio Casalasco del pomodoro	1 - Strada provinciale, mappale 103, foglio 12	Rivarolo del Re	Id.
144	A.G.I.P. S.p.a.	1 - Mappale 32, foglio 21	Rivolta d'Adda	Id.
145	Arzuffi Giuseppina	1 - Via Donizetti, mappale 128, foglio 10	Id.	Id.
146	Avisco	1 - Via Puccini, mappale 119, foglio 13	Id.	Id.
147	Beretta Aurelio	1 - Località Nuova Volta, mappale 19, foglio 7	Id.	Id.
148	Bertolli Pierangelo	1 - Località casc. Carenza, mappale 10, foglio 26	Id.	Id.
149	Caini Mario	1 - Località casc. Colomba, mappale 79, foglio 1	Id.	Id.
150	Degani Giovanni e F.lli	1 - Casc. Cordetto, mappali 66, 87, 2, 14, fogli 10, 18	Id.	Id.
151	Fregoni Giuseppe e Giancarlo	1 - Mappale 46, foglio 27	Id.	Id.
152	F.lli Invernizzi	1 - Località Falconetta, mappale 92, foglio 24	Id.	Id.
153	Paris Mario	1 - Strada Vicinale della Vigna Berta, mappale 328, foglio 12	Id.	Id.
154	Baldrighi Piero ed Ernesto	1 - Casc. Monosterolo, mappale 13, foglio 3	Robecco d'Oglio	Id.
155	Consorzio Acqua potabile	1 - Strada comunale, mappale 435, foglio 12	Id.	Id.
156	I.L.T.A. S.p.a.	1 - Gardesana Occidentale, mappale 42, foglio 18	Id.	Id.

Num. d'ordine	Ditte proprietarie	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene l'acqua pubblica
1	2	3	4	5
157	Scaratti Giulio	1 - Località Sabbiata, mappale 50, foglio 5	Robecco d'Oglio	La quantità che viene portata in superficie
158	Burgazzi Marinella	1 - Località Pratizagni di Mezzo, mappale 33, foglio 1	Romanengo	Id.
159	Consorzio Acqua potabile	1 - Strada comunale, mappale 38, foglio 5	Salvirola	Id.
160	Balestreri Franco	1 - Podere «Cristella», mappale 22, foglio 13	S. Daniele Po	Id.
161	Beduschi Gianmaria	1 - Frazione Isola Pescaroli, mappale 27, foglio 17	Id.	Id.
162	Beduschi Gianmaria	1 - Frazione Isola Pescaroli, mappale 52, foglio 21	Id.	Id.
163	Brunelli Gamaba Stella	1 - Località Isola Pescaroli, mappale 52, foglio 17	Id.	Id.
164	Corna Gianfranco	1 - Località Isola Pescaroli, mappale 36, foglio 19	Id.	Id.
165	Corna Gianfranco	1 - Località Isola Pescaroli, mappale 32, foglio 21	Id.	Id.
166	Della Zoppa Sorelle	1 - S. Daniele Po, mappale 1, foglio 20	Id.	Id.
167	Quarantini Lino	1 - Via Centro, 5, mappale 193, foglio 18	Id.	Id.
168	Branchi F.lli	1 - Località Tedesco, mappale 21, foglio 3	S. Giovanni in Croce	Id.
169	Consorzio Acquedotti	1 - Circonvallazione - Zona artig., mappale 88, foglio 12	Id.	Id.
170	Gardini Paolo	1 - Località Campo Brera cimitero, mappale 112, foglio 6	Id.	Id.
171	Centro zootecnica 3A	1 - C/o Centro zootecnico, mappale 47, foglio 7	Scandolara Ravara	Id.
172	Consorzio Acqua potabile	1 - Viottolo della Chiesa, mappale 63, foglio 10	Id.	Id.
173	Consorzio Acqua potabile	1 - Mappale 63, foglio 10	Id.	Id.
174	Consorzio Acqua potabile	1 - Località Casc. Baletti, mappale 312, foglio 11	Sergnano	Id.
175	Girdetti Mario	1 - Località Campo Novello, mappale 30, foglio 1	Id.	Id.
176	Az. agr. Sant'Andrea	1 - Località Casanova del Morbasco, mappale 10, foglio 26	Sesto ed Uniti	Id.
177	Consorzio Acquedotti	1 - Località Casanoca del Morbasco, mappali 19, 21, foglio 21	Id.	Id.

Num. d'ordine	Ditte proprietarie	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene l'acqua pubblica
1	2	3	4	5
178	Consorzio monofunzionale aree industriali	1 - Zona artigianale, mappale 129, foglio 35	Soncino	La quantità che viene portata in superficie
179	Corini Paolo	1 - Località San Gabriele, mappale 42, foglio 7	Id.	Id.
180	Martini Giulia	1 - Casc. Luoghetti di Sotto, mappale 125, foglio 27	Id.	Id.
181	S.I.C.S.	1 - Via Cremona, mappale 73, foglio 35	Id.	Id.
182	Vanoli F.lli	1 - Via Matteotti, 22, mappale 118, foglio 35	Id.	Id.
183	A.G.I.P. S.p.a.	1 - Zona ca' Bruciate, mappale 13, foglio 27	Soresina	Id.
184	Azienda servizi pubblici municipalizzati	1 - Località Barbisina, mappale 7, foglio 30	Id.	Id.
185	Azienda servizi pubblici municipalizzati	3 - Via Cairoli, mappale 113, foglio 15; mappale 870, foglio 18; mappale 78, foglio 11	Id.	Id.
186	S.I.M.P.	1 - Via Arderico, 1, mappale 36, foglio 26	Id.	Id.
187	Consorzio Acqua potabile	1 - Strada provinciale Giuseppina, mappale 22, foglio 14	Sospiro	Id.
188	S.O.G.I.S.	3 - Via Giuseppina, 132, mappale 119, foglio 13	Id.	Id.
189	S.O.G.I.S.	1 - Via Giuseppina, mappale 119, foglio 13	Id.	Id.
190	Gerevini Lazzari Teresa	1 - Località Vecchia e Barchessine, mappale 42, foglio 10	Spinadesco	Id.
191	Cornalba Angelo e Felice	1 - Località Casc. Squadra, mappale 81, foglio 13	Spino d'Adda	Id.
192	Cornalba e Papetti	1 - Località Scorzette, mappale 124, foglio 13	Id.	Id.
193	Garlappi Pietro e Francesco	1 - Mappale 4, foglio 12	Id.	Id.
194	Raimondi Cominesi Giovanni	1 - Località casc. Fracchia, mappale 23, foglio 18	Id.	Id.
195	Della Zoppa Sorelle	1 - Via Normale, 1, mappale 21, foglio 34	Stagno Lombardo	Id.
196	Ricci Anna	1 - Az. agr. Cascinetta, mappale 3, foglio 16	Id.	Id.
197	Consorzio Acquedotti	1 - Via G. Marconi, mappale 68, foglio 6	Tornata	Id.

Num. d'ordine	Ditte proprietarie	Numero pozzi e loro ubicazione	Comune interessato	Limiti entro i quali si ritiene l'acqua pubblica
1	2	3	4	5
198	Consorzio Acqua potabile.	1 - Strada Vicinale, mappale 195, foglio 10	Torre de' Picenardi	La quantità che viene portata in superficie
199	Pezzaioli F.lli	1 - Località Stalla, mappale 121, foglio 10	Id.	Id.
200	Consorzio Acqua potabile.	1 - Piazza Boldori, mappale 288, foglio 10	Torricella del Pizzo	Id.
201	Az. agr. Francesca.	1 - Località La Resega, mappale 174, foglio 2	Vailate	Id.
202	Consorzio Acquedotti	1 - Via Bissolati, mappale 344, foglio 4	Vescovato	Id.
203	Consorzio Acqua potabile.	1 - Strada Comunale, mappale 14, foglio 4	Voltido	Id.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
FERRI

88A3759

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1988 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Adorno Mario, esercente in Floridia, distretto notarile di Siracusa, dal 3 settembre 1988;

Lo Duca Francesco Dante, esercente in Marsala, distretto notarile di Trapani, dal 30 settembre 1988;

Parducci Lelio, esercente in Lucca, dal 1° ottobre 1988;

Marsella Francesco, esercente in Oria, distretto notarile di Brindisi, dal 3 ottobre 1988;

Terracciano Salvatore, esercente in Pomigliano d'Arco, distretto notarile di Napoli, dall'8 ottobre 1988;

Bucchini Elso, esercente in Magenta, distretto notarile di Milano, dal 16 ottobre 1988;

Bellucci Eraldo, esercente in Roma, dal 26 ottobre 1988;

Banchelli Paolo, esercente in Pistoia, dal 27 ottobre 1988;

Chiappini Luigi, esercente in Frosinone, dal 1° dicembre 1988;

Alcini Francesco, esercente in Perugia, dal 3 dicembre 1988;

Borrelli Giuseppe, esercente in Pignataro Maggiore, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, dal 20 dicembre 1988.

88A3833

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale Molise, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1988, il direttore di seconda classe Pasquale Bosco è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale Molise, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, in sostituzione del vice direttore Angelo Cima.

88A3746

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Monticelli d'Ongina.

Con decreto ministeriale n. 14/3381 del 20 agosto 1988, al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Monticelli d'Ongina (Piacenza) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.339.757.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 5.504.337.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Codazzi Gianluigi.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A3885

MINISTERO DEL TESORO

N. 182

Corso dei cambi del 19 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1394,300	1394,300	1394,50	1394,300	1394,300	1394,30	1394,300	1394,300	1394,300	1394,30
Marco germanico	745,400	745,400	745,90	745,400	745,400	745,40	745,400	745,400	745,400	745,40
Franco francese	219,360	219,360	219,35	219,360	219,360	219,35	219,340	219,360	219,360	219,36
Fiorino olandese	660,680	660,680	661,05	660,680	660,680	660,63	660,580	660,680	660,680	660,68
Franco belga	35,548	35,548	35,56	35,548	35,548	35,54	35,537	35,548	35,548	35,54
Lira sterlina	2338,600	2338,600	2340,10	2338,600	2338,600	2338,47	2338,350	2338,600	2338,600	2338,60
Lira irlandese	2000,500	2000,500	2003 —	2000,500	2000,500	2001	2001,500	2000,500	2000,500	—
Corona danese	194,360	194,360	194,40	194,360	194,360	194,32	194,280	194,360	194,360	194,36
Dracma	9,204	9,204	9,21	9,204	—	—	9,203	9,204	9,204	—
E.C.U.	1545,800	1545,800	1545,75	1545,800	1545,800	1545,62	1545,440	1545,800	1545,800	1545,80
Dollaro canadese	1140,350	1140,350	1141 —	1140,350	1140,350	1140,47	1140,590	1140,350	1140,350	1140,35
Yen giapponese	10,420	10,420	10,42	10,420	10,420	10,41	10,418	10,420	10,420	10,42
Franco svizzero	882,150	882,150	882,75	882,150	882,150	882,27	882,400	882,150	882,150	882,15
Scellino austriaco	106 —	106 —	106 —	106 —	106 —	106 —	106 —	106 —	106 —	106 —
Corona norvegese	201,990	201,990	202 —	201,990	201,990	202 —	201,010	201,990	201,990	201,99
Corona svedese	217,060	217,060	217,10	217,060	217,060	217,06	217,070	217,060	217,060	217,06
FIM	315,620	315,620	315,25	315,620	315,620	315,61	315,600	315,620	315,620	—
Escudo portoghese	9,042	9,042	9,05	9,042	9,042	9,04	9,051	9,042	9,042	9,04
Peseta spagnola	11,170	11,170	11,165	11,170	11,170	11,16	11,167	11,170	11,170	11,16
Dollaro australiano	1097,500	1097,500	1101 —	1097,500	1097,500	1097,45	1097,400	1097,500	1097,500	1097,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1394,300
Marco germanico	745,400
Franco francese	219,350
Fiorino olandese	660,630
Franco belga	35,542
Lira sterlina	2338,475
Lira irlandese	2001 —
Corona danese	194,320
Dracma	9,203
E.C.U.	1545,620
Dollaro canadese	1140,470
Yen giapponese	10,419
Franco svizzero	882,275
Scellino austriaco	106 —
Corona norvegese	202 —
Corona svedese	217,065
FIM	315,610
Escudo portoghese	9,046
Peseta spagnola	11,168
Dollaro australiano	1097,450

Media dei titoli del 19 settembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99 —
» 9% » » 1976-91	98,300
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,300
» » » 22- 6-1987/91	83,950
» » » 18- 3-1987/94	72 —
» » » 21- 4-1987/94	70,950
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	95 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	88,300
» » » Ind. 1-10-1983/88	100,025
» » » » 15- 7-1985/90	99,600
» » » » 16- 8-1985/90	99,375
» » » » 18- 9-1985/90	99,400
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,650
» » » » 18-11-1985/90	99,350
» » » » 1-12-1983/90	101,700
» » » » 18-12-1985/90	99,425
» » » » 1- 1-1984/91	101,475
» » » » 17- 1-1986/91	99,375
» » » » 1- 2-1984/91	101,200
» » » » 18- 2-1986/91	99,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,375
» » » » 18- 3-1986/91	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,375
» » » » 1- 5-1984/91	100,325
» » » » 1- 6-1984/91	100,500
» » » » 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	99,800
» » » » 1- 9-1984/91	100,075
» » » » 1-10-1984/91	100 —
» » » » 1-11-1984/91	100,050
» » » » 1-12-1984/91	99,825
» » » » 1- 1-1985/92	99,850
» » » » 1- 2-1985/92	98,775
» » » » 18- 4-1986/92	97,875
» » » » 19- 5-1986/92	96,425
» » » » 20- 7-1987/92	97,775
» » » » 19- 8-1987/92	97,900
» » » » 1-11-1987/92	97,950
» » » » 1-12-1987/92	97,875
» » » » 18- 6-1986/93	95,550
» » » » 17- 7-1986/93	96,025
» » » » 19- 8-1986/93	95,650
» » » » 18- 9-1986/93	95,500
» » » » 20-10-1986/93	96,225
» » » » 19-12-1986/93	95,850
» » » » 18-11-1987/93	96,150
» » » » 1- 1-1988/93	97,275
» » » » 1- 2-1988/93	97,400
» » » » 1- 3-1988/93	97,300
» » » » 1- 2-1985/95	97,650
» » » » 1- 3-1985/95	93,825
» » » » 1- 4-1985/95	93,375
» » » » 1- 5-1985/95	93,300
» » » » 1- 6-1985/95	96,225
» » » » 1- 7-1985/95	95,075
» » » » 1- 8-1985/95	94,475
» » » » 1- 9-1985/95	94,600
» » » » 1-10-1985/95	94,500
» » » » 1-11-1985/95	95 —
» » » » 1-12-1985/95	97,750
» » » » 1- 1-1986/96	96,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,450
» » » » 1- 2-1986/96	95,750
» » » » 1- 3-1986/96	95,100
» » » » 1- 4-1986/96	93,850
» » » » 1- 5-1986/96	93,750
» » » » 1- 6-1986/96	93,750
» » » » 1- 7-1986/96	94,200
» » » » 1- 8-1986/96	94 —
» » » » 1- 9-1986/96	94,350
» » » » 1-10-1986/96	94,150
» » » » 1-11-1986/96	94,600
» » » » 1-12-1986/96	95,650
» » » » 1- 1-1987/97	95,850
» » » » 1- 2-1987/97	95,425
» » » » 18- 2-1987/97	95,350
» » » » 1- 3-1987/97	95,025
» » » » 1- 4-1987/97	93,950
» » » » 1- 5-1987/97	93,700
» » » » 1- 6-1987/97	93,625
» » » » 1- 7-1987/97	93,950
» » » » 1- 8-1987/97	93,850
» » » » 1- 9-1987/97	95,850
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	99,975
» » » 12,50% 1-11-1988	100,075
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,775
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,925
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,250
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,225
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,425
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,850
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,850
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,325
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,100
» » » 12,50% 1- 3-1990	103 —
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,075
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,150
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,950
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,275
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,050
» » » 9,15% 1- 6-1990	97 —
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,200
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,200
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,925
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,250
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,100
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,600
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,875
» » » 9,25% 1-10-1990	96,075
» » » 11,50% 1-10-1990	99,375
» » » 9,25% 1-11-1990	96,150
» » » 9,25% 1-12-1990	96,375
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,850
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,300
» » » 11,00% 1- 2-1992	95,675
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,300
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,450
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	97,925
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,850
» » » » 1983/90 11,50%	106,875
» » » » 1984/91 11,25%	107,950
» » » » 1987/91	99,600
» » » » 1984/92 10,50%	107 —
» » » » 1985/93 9,60%	104,300
» » » » 1985/93 9,75%	105,500
» » » » 1985/93 9,00%	102,700
» » » » 1985/93 8,75%	102 —
» » » » 1986/94 8,75%	101,900
» » » » 1986/94 6,90%	94,175
» » » » 1987/94 7,75%	95,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M19098

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:

dermatologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina interna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3883 - 88A3842

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di ingegneria:

disegno.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3843

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni allo statuto dell'Associazione generale importazione e commercio carbone

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1988 sono state approvate le modifiche allo statuto dell'Associazione generale importazione e commercio carbone concernenti gli articoli: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 14 e 16.

88A3835

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1988, n. 410, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 20 settembre 1988 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	233
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	739
Gasolio agricoltura	»	260
Petrolio agricoltura	»	249
Gasolio pesca e piccola marina	»	238
Petrolio pesca e piccola marina	»	228

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	686	689	692	695	698
Petrolio (*)	»	608	611	614	617	620
Olio comb.le fluido	L./kg	375	378	381	384	387

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A3889

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Lardaro e Predazzo

Con deliberazione n. 8998 del 5 agosto 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 562/1 in comune catastale di Lardaro, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 8997 del 5 agosto 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 12100/3 C.C. di Predazzo, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A3747

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.